

COMMISSIONE SPECIALE PER LA CINEMATOGRAFIA

XXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

INDICE

| | PAG. |
|---|---|
| Comunicazione del Presidente: | |
| PRESIDENTE | 445 |
| Disegno e proposte di legge nn. 1946, 341, 369, 1538, 1783-B (Discussione e approvazione): | |
| Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia. (Modificati dalla I Commissione permanente del Senato). | 445 |
| PRESIDENTE | 445, 448, 450, 451, 452, 454, 455, 457, 459, 462, 463, 465, 466, 467, 469, 472, 475, 477, 478 |
| SEMERARO GABRIELE, <i>Relatore</i> | 446, 450, 451, 452, 453, 455, 457, 459, 461, 462, 465, 469, 472, 473, 474, 475 |
| BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> | 446, 448, 449, 450, 453, 454, 457, 459, 461, 463, 465, 466, 469, 472, 475, 477 |
| SIMONINI | 446, 454, 455, 457, 461, 472, 477 |
| SELVAGGI | 450, 453, 455, 458, 462, 465, 466, 467, 477 |
| NATTA | 450, 454 |
| CALABRÒ | 450, 454 |
| MANZINI | 450, 454, 458, 462, 466, 472, 474 |
| CERVONE | 453, 462, 466, 477 |
| ROMUALDI | 454, 457, 458, 462, 463, 465, 472, 477 |
| VISCHIA | 455 |
| VALMARANA, <i>Sottosegretario di Stato al tesoro</i> | 455, 457, 461, 466, 474 |
| ALICATA | 455, 458, 459, 461, 466, 473, 477 |
| VIVIANI LUCIANA | 458 |
| CAPPUGI | 462 |
| CAIATI | 473, 477 |
| SCHIAVETTI | 477 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 462, 478 |

La seduta comincia alle 17,45.

CERVONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Lucifredi è sostituito dal deputato Galli.

Discussione del disegno e delle proposte di legge: Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia. (Modificati dalla I Commissione permanente del Senato). (1946, 341, 369, 1538, 1783-B).

PRESIDENTE. Avverto che l'ordine del giorno reca la discussione del disegno e delle proposte di legge concernenti: « Modificazioni e aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia ».

Ricordo che il testo unificato del disegno e delle proposte di legge nn. 1946, 341, 369, 1538 e 1783 venne approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 9 maggio 1956, ed è oggi tornato al nostro esame per l'eventuale approvazione delle modifiche apportate, dalla I Commissione permanente del Senato, a 19 dei 43 articoli che compongono il testo medesimo.

Sono state fatte in questi giorni dalle categorie interessate, ed anche da parlamentari, molte pressioni affinché la nostra Commissione decida rapidamente in merito a queste modifiche apportate dal Senato e, in ogni caso, prima della chiusura dei lavori parlamentari, in modo che l'industria cinematografica sia posta in grado di uscire dall'incertezza economica, nella quale si trova attualmente, e passare ad una fase evolutiva e produttiva.

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

Dal collega, senatore Zotta, presidente della I Commissione permanente, ho appreso che la I Commissione medesima, competente ad esaminare le eventuali ulteriori modifiche apportate dalla nostra Commissione al testo unificato, per essere in tempo a deliberare prima della sospensione dei lavori, dovrebbe ricevere il nuovo testo entro domattina. Quindi, noi dovremmo concludere oggi, in seduta unica, senza limitazione di orario.

E se siamo veramente consapevoli che frustreremmo, nella sostanza, tutte le finalità della legge, se la stessa dovesse essere resa esecutiva soltanto ad ottobre o novembre, penso che dovremmo trovarci tutti d'accordo nel contenere il più possibile la discussione sui 19 articoli modificati, e nel decidere di adottare tutte le delibere necessarie nella seduta odierna.

Fatta questa premessa, se non vi sono osservazioni e proposte da parte degli onorevoli commissari, propongo di passare senz'altro all'esame delle modifiche introdotte dal Senato, aprendo la discussione su ogni articolo modificato.

Passiamo all'articolo 1. Do lettura del testo approvato dalla nostra Commissione:

« All'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, primo comma, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

« *h*) da nove rappresentanti della tecnica, dell'arte e della cultura designati:

uno dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici;

uno dalla Federazione nazionale stampa italiana;

uno dalla Società italiana autori ed editori;

uno dai tecnici cinematografici;

uno dagli scenografi cinematografici;

uno dagli attori professionisti;

tre dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, scelti fra gli autori cinematografici di chiara fama (soggettisti e sceneggiatori, registi, musicisti) ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I rappresentanti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *i*), *l*), e i rappresentanti dei tecnici e degli scenografi cinematografici e degli attori professionisti di cui alla lettera *h*), sono designati dalle rispettive organizzazioni di categoria per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri. I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) durano in carica due anni; per ciascuno di essi è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente ».

La I Commissione permanente del Senato ha approvato l'articolo 1 con alcune modificazioni.

Il primo dei nove rappresentanti di cui alla lettera *h*) che, secondo il testo approvato dalla nostra Commissione, doveva essere nominato dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici, secondo il Senato, dovrà essere nominato « dalla organizzazione sindacale dei giornalisti cinematografici ». Gli ultimi tre degli anzidetti nove rappresentanti che, secondo il testo da noi approvato dovevano essere designati « dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, scelti fra gli autori cinematografici di chiara fama (soggettisti e sceneggiatori, registi, musicisti) », secondo il testo approvato dal Senato vengono designati « dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, scelti, sentite le organizzazioni di categoria, fra gli autori cinematografici (soggettisti e sceneggiatori, registi, musicisti) ».

Infine, nel secondo comma dell'articolo 1, il Senato ha inserito i rappresentanti dei giornalisti cinematografici fra i rappresentanti dalle rispettive organizzazioni di categoria, per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Le modifiche sono più di forma, che di sostanza. Pertanto, propongo di approvare l'articolo 1 nel testo approvato dal Senato.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Si è ricorsi alla dizione generica di « organizzazione sindacale dei giornalisti cinematografici » perché vi è più di una organizzazione di questo tipo.

SIMONINI. Mi felicito col Senato in particolare per aver tolto la dizione « autori cinematografici di chiara fama » che era assai impropria, e sono favorevole al nuovo testo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1, quale risulta dopo gli emendamenti sostitutivi apportati dall'altro ramo del Parlamento:

« All'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, primo comma, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

« *h*) da nove rappresentanti della tecnica, dell'arte e della cultura, designati:

uno dalla organizzazione sindacale dei giornalisti cinematografici;

uno dalla Federazione nazionale stampa italiana;

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

uno dalla Società italiana autori ed editori;
 uno dai tecnici cinematografici;
 uno dagli scenografi cinematografici;
 uno dagli attori professionisti;
 tre dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, scelti, sentite le organizzazioni di categoria, fra gli autori cinematografici (soggettisti e sceneggiatori, registi, musicisti)».

Al primo comma sono aggiunte le seguenti lettere:

« i) da un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche;

l) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettino esclusivamente film a formato ridotto;

m) da un rappresentante della Commissione nazionale per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I rappresentanti di cui alle lettere d), e), f), g), i), e l) e i rappresentanti dei giornalisti cinematografici, dei tecnici, degli scenografi cinematografici e degli attori professionisti di cui alla lettera h), sono designati dalle rispettive organizzazioni di categoria per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) durano in carica due anni; per ciascuno di essi è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Do lettura del testo approvato dalla nostra Commissione:

« Dopo l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis. — « Per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia per la gioventù, la Commissione consultiva per la cinematografia è integrata:

1°) da un direttore didattico, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

2°) da un capo di istituto di istruzione media, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

3°) da un docente universitario di pedagogia o di psicologia, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

4°) da un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia, scelto tra i giudici del tribunale dei minorenni;

5°) da un padre di famiglia e da una madre di famiglia designati dall'Opera nazionale maternità e infanzia;

6°) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche riservate alla gioventù;

7°) da un rappresentante dell'E.N.A.L. designato dall'Ente stesso.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, ultimo comma ».

Il Senato ha ritenuto opportuno aggiungere ai sette punti dell'articolo un ottavo punto e cioè:

« 8°) da un rappresentante dell'Associazione nazionale autori cinematografici, scelto fra gli autori che abbiano ideato, sceneggiato o diretto uno o più film prodotti per la gioventù ».

Nessuno chiedendo la parola, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Pertanto, il testo dell'articolo 2 approvato dal Senato risulta come segue:

« Dopo l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis. — « Per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia per la gioventù, la Commissione consultiva per la cinematografia è integrata:

1°) da un direttore didattico, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

2°) da un capo di Istituto di istruzione media, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

3°) da un docente universitario di pedagogia o di psicologia, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

4°) da un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia, scelto tra i giudici del tribunale dei minorenni;

5°) da un padre di famiglia e da una madre di famiglia designati dall'Opera nazionale maternità e infanzia;

6°) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche riservate alla gioventù;

7°) da un rappresentante dell'E. N. A. L. designato dall'Ente stesso.

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

80) da un rappresentante dell'Associazione nazionale autori cinematografici, scelto tra gli autori che abbiano ideato, sceneggiato o diretto uno o più film prodotti per la gioventù.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, ultimo comma ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Do lettura del testo approvato dalla nostra Commissione:

« L'articolo 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Sono istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri tre Comitati, uno per i film a lungometraggio, uno per i film a cortometraggio e uno per i film di attualità, ciascuno composto di cinque esperti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria.

Per ogni componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

Ciascun Comitato elegge, tra i suoi componenti, il proprio presidente.

I componenti effettivi e supplenti dei Comitati durano in carica un anno e possono essere confermati.

Un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al IX, della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario ».

Il Senato ha approvato il seguente emendamento sostitutivo dell'ultimo comma:

« Un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, della Direzione generale dello spettacolo, esercita le funzioni di segretario ».

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Si tratta, per questo, come per quello del successivo articolo 4, di emendamenti motivati da questioni di pura forma, in seguito all'adozione della nuova terminologia nel ruolo degli impiegati di Stato.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo approvato dal Senato.

(È approvato).

Pertanto, l'articolo 3, nel testo approvato dal Senato risulta come segue:

« L'articolo 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Sono istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri tre Comitati, uno per i film a lungometraggio, uno per i film a cortometraggio e uno per i film di attualità, ciascuno composto di cinque esperti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria.

Per ogni componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

Ciascun Comitato elegge, tra i suoi componenti, il proprio presidente.

I componenti effettivi e supplenti dei Comitati durano in carica un anno e possono essere confermati.

Un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Do lettura del testo approvato dalla nostra Commissione:

« L'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Contro i provvedimenti adottati su parere dei Comitati di esperti, è ammesso ricorso ad una Commissione tecnica, istituita presso la Presidenza del Consiglio, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e composta:

a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente;

b) dal direttore generale dello spettacolo;

c) da tre esperti in materia cinematografica scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro, sentita la Commissione consultiva;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) da un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al VI, della Direzione generale dello spettacolo che esercita anche le funzioni di segretario.

In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, la Commissione è presieduta dal direttore generale dello spettacolo.

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

Per ogni membro di cui alle categorie *c)*, *d)* ed *e)* è nominato un supplente.

I membri di cui alla lettera *c)* durano in carica due anni e possono essere confermati.

La Commissione delibera con l'intervento di almeno cinque componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente ».

Il Senato ha apportato il seguente emendamento sostitutivo alla lettera *e)*, sul quale il Governo si è già espresso in sede di dichiarazione sull'emendamento all'articolo precedente:

« *e)* da un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a direttore di divisione, della Direzione generale dello spettacolo, che esercita anche le funzioni di segretario ».

Nessuno chiedendo la parola, pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pertanto, il nuovo testo dell'articolo 4 approvato dal Senato risulta come segue:

« L'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Contro i provvedimenti adottati su parere dei Comitati di esperti, è ammesso ricorso ad una Commissione tecnica, istituita presso la Presidenza del Consiglio, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e composta:

a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente;

b) dal direttore generale dello spettacolo;

c) da tre esperti in materia cinematografica scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro, sentita la Commissione consultiva;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) da un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a direttore di divisione, della Direzione generale dello spettacolo, che esercita anche le funzioni di segretario.

In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, la Commissione è presieduta dal direttore generale dello spettacolo.

Per ogni membro di cui alle categorie *c)*, *d)* ed *e)* è nominato un supplente.

I membri di cui alla lettera *c)* durano in carica due anni e possono essere confermati.

La Commissione delibera con l'intervento di almeno cinque componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Do lettura del testo approvato dalla nostra Commissione:

« Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è inserito il seguente comma:

« Ai fini dell'ammissione al beneficio del fondo speciale per il credito cinematografico, di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, il produttore dovrà dare dimostrazione, mediante adeguate garanzie, di possedere i mezzi finanziari in misura sufficiente al completamento del film ».

Il Senato ha approvato il seguente emendamento sostitutivo del comma aggiunto:

« Debbono, altresì, dare dimostrazione, mediante adeguate garanzie, di possedere i mezzi necessari in misura sufficiente al completamento del film ».

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Senato ha inteso estendere la richiesta di adeguate garanzie — limitata dalla Camera ai film per i quali è richiesta l'ammissione al beneficio del fondo speciale per il credito cinematografico di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448 — anche ai film per i quali si chiede la partecipazione anche agli altri benefici previsti dalla legge, quale — ad esempio — la programmazione obbligatoria.

Nella discussione avvenuta in questa Commissione, l'argomento venne, a suo tempo, ampiamente dibattuto, e la disposizione approvata mirava ad impedire le improvvisazioni in campo cinematografico da parte di pseudo-produttori privi di mezzi e di idee, improvvisazioni che si risolvevano a tutto danno delle maestranze, destinate a rimanere disoccupate dopo pochi giorni. La Commissione accettò, allora, la proposta del Governo di esigere un minimo di garanzia che permettesse di individuare i produttori nel vero senso della parola per ammetterli al beneficio del fondo speciale per il credito cinematografico. Il Senato ha inteso estendere la formula, in senso restrittivo, onde garantire mag-

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

giormente dalle improvvisazioni il campo cinematografico.

SIMONINI. L'emendamento approvato dal Senato costituisce una disposizione evidentemente molto restrittiva che apre delle possibilità solamente a chi dispone di forti capitali, mentre le preclude totalmente a chi, pur avendo idee e capacità, dispone di pochi fondi.

SELVAGGI. Non sono d'accordo con questo emendamento eccessivamente restrittivo che pone il problema delle garanzie finanziarie per tutti indistintamente i benefici previsti dalla legge, anziché solo per l'ammissione al fondo speciale per il credito cinematografico, come più logicamente venne deciso dalla nostra Commissione.

Ho l'impressione che il Senato sia incorso in un involontario equivoco, e propongo di mantenere l'articolo 5 nella formulazione approvata dalla Camera.

NATTA. Capisco la logica dell'articolo nella stesura approvata dalla nostra Commissione, perché è ovvio che un produttore, per essere ammesso ai benefici del fondo speciale per il credito cinematografico, debba dare delle garanzie di possedere una sufficiente capacità finanziaria. Non capisco, invece, perché si costringa un produttore a fornire le garanzie di sufficiente capacità finanziaria per partecipare ai benefici generali previsti dalla legge, e ai quali logicamente può aspirare solamente quando abbia portato a termine, a sue spese, il film.

Pertanto, mi dichiaro favorevole alla proposta Selvaggi per il ritorno al testo dell'articolo 5 approvato dalla nostra Commissione.

CALABRÒ. Anch'io sono favorevole alla proposta Selvaggi. Le garanzie sono necessarie, soltanto, quando si chiedono finanziamenti.

MANZINI. Sono d'accordo sull'opportunità di vigilare sulla serietà delle imprese cinematografiche. Ma inserire in una legge e, in modo obbligatorio, che un privato industriale, per fare un film, deve fornire le garanzie della sua capacità a portarlo a termine, mi pare eccessiva. Non so, poi, quale principio giuridico si potrebbe accampare per imporre una simile limitazione; mentre sarebbe facilmente prevedibile l'esito di un eventuale ricorso alla Corte costituzionale contro una disposizione legislativa di questo genere.

A me pare che il Senato, nella sua apprezzabile ansia di miglioramento qualitativo, pur dandoci un nobile esempio, sia andato al di là delle possibilità reali.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Sono dell'avviso che si debba ritornare alla formulazione già approvata dalla nostra Commissione dopo una lunga elaborazione.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vorrei osservare che, nella sostanza, la disposizione, sia nel testo approvato da questa Commissione, che in quello approvato dalla competente Commissione del Senato, è identica; solamente il Senato la estende all'accertamento delle imprese di produzione nazionali. Ad ogni modo il Governo, pur ritenendo che forse la formulazione del Senato sia più organica, si rimette alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo al secondo comma dell'articolo 5 approvato dal Senato, ricordando che ad esso si è dichiarato contrario il relatore, mentre il Governo si è rimesso alla Commissione. Rimane inteso che, nel caso di non approvazione dell'emendamento, si intende ripristinato l'articolo 5 nel testo approvato, a suo tempo, dalla nostra Commissione.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 6. Do lettura del testo approvato dalla nostra Commissione:

« All'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, al primo comma, sono aggiunte le seguenti lettere:

a-bis) che gli sceneggiatori ed il regista siano italiani almeno nella versione originale italiana;

a-ter) che gli attori principali siano almeno per due terzi italiani ».

Le lettere *b*) e *c*) sono sostituite dalle seguenti:

b) che gli altri elementi tecnico-artistici qualificati (aiuto regista, operatore, fonico, montatore, scenografo, direttore di produzione, musicista, costumista, direttore della fotografia, tecnico del colore, fotografo di scena, truccatore, attore, in essi compresi due elementi, uno tecnico e uno artistico, diplomati dal Centro sperimentale per la cinematografia dal 1947 in poi) siano almeno per due terzi italiani;

c) che il restante personale tecnico ed esecutivo ed i ruoli artistici minori impiegati nel film siano almeno per tre quarti italiani ».

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

« Gli elementi tecnico-artistici stranieri che, nelle aliquote concesse, potranno partecipare alla realizzazione di film nazionali, do-

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

vranno essere cittadini di paesi le cui industrie cinematografiche ammettono, in reciprocità, elementi italiani nella realizzazione di film della loro nazionalità ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il cortometraggio è considerato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato integralmente in Italia con personale tecnico ed artistico per almeno tre quarti italiano ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il lungo o cortometraggio se, per ragioni inerenti all'oggetto trattato, sia stato girato, tutto o in parte, all'estero, è considerato nazionale, purché gli eventuali interni costruiti siano stati girati interamente in Italia, e sussistano tutti gli altri requisiti stabiliti dalla presente legge, ed abbia ottenuto la preventiva autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia ».

Il primo alinea del quarto comma è sostituito dal seguente:

« È considerato nazionale il film di attualità di lunghezza non inferiore ai 200 metri di cui più della metà girati in Italia da tecnici italiani ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La dichiarazione di nazionalità è rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, previo accertamento dei requisiti sopra descritti, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della copia campione del film ».

Il Senato ha approvato il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma:

« Le lettere *b*) e *c*) sono sostituite dalle seguenti:

b) che gli altri elementi tecnico-artistici qualificati (aiuto regista, operatore, fonico, montatore, scenografo, direttore di produzione, musicista, costumista, direttore della fotografia, tecnico del colore, fotografo di scena, truccatore, attore, in essi compresi due elementi, uno tecnico e uno artistico, diplomati dal Centro sperimentale per la cinematografia dal 1950 in poi) siano almeno per due terzi italiani;

c) che il restante personale tecnico ed esecutivo ed i ruoli artistici minori impiegati nel film siano almeno per tre quarti italiani ».

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. In sostanza si tratta di stabilire la data dal 1950 in poi, anziché dal 1947 in poi come stabilito dalla nostra Commissione, per il diploma dei due elementi provenienti dal Centro sperimentale per la cinematografia. Do parere favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento approvato dal Senato.

(È approvato).

Il testo definitivo dell'articolo 6, rimane, pertanto, il seguente:

« All'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, al primo comma, sono aggiunte le seguenti lettere:

a-bis) che gli sceneggiatori ed il regista siano italiani almeno nella versione originale italiana;

a-ter) che gli attori principali siano almeno per due terzi italiani ».

Le lettere *b*) e *c*) sono sostituite dalle seguenti:

b) che gli altri elementi tecnico-artistici qualificati (aiuto regista, operatore, fonico, montatore, scenografo, direttore di produzione, musicista, costumista, direttore della fotografia, tecnico del colore, fotografo di scena, truccatore, attore, in essi compresi due elementi, uno tecnico e uno artistico, diplomati dal Centro sperimentale per la cinematografia dal 1950 in poi) siano almeno per due terzi italiani;

c) che il restante personale tecnico ed esecutivo ed i ruoli artistici minori impiegati nel film siano almeno per tre quarti italiani ».

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

« Gli elementi tecnico-artistici stranieri che, nelle aliquote concesse, potranno partecipare alla realizzazione di film nazionali, dovranno essere cittadini di paesi le cui industrie cinematografiche ammettono, in reciprocità, elementi italiani nella realizzazione di film della loro nazionalità ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il cortometraggio è considerato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato integralmente in Italia con personale tecnico ed artistico per almeno tre quarti italiano ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il lungo o cortometraggio se, per ragioni inerenti all'oggetto trattato, sia stato girato,

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

tutto o in parte, all'estero, è considerato nazionale, purché gli eventuali interni costruiti siano stati girati interamente in Italia, e sussistano tutti gli altri requisiti stabiliti dalla presente legge, ed abbia ottenuto la preventiva autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia.

Il primo alinea del quarto comma è sostituito dal seguente:

« È considerato nazionale il film di attualità di lunghezza non inferiore ai 200 metri di cui più della metà girati in Italia da tecnici italiani ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La dichiarazione di nazionalità è rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, previo accertamento dei requisiti sopra descritti, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della copia campione del film ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Avverto che gli articoli 7, 8 e 9 sono stati approvati dal Senato nel testo approvato dalla nostra Commissione; quindi, non hanno subito variazioni.

Passiamo all'articolo 10. Do lettura del testo approvato dalla nostra Commissione:

« Per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, il produttore deve esibire la documentazione di cui all'articolo 10 della legge 29 novembre 1952, n. 2388, e dimostrare di aver osservato le norme sul collocamento ».

Il Senato ha sostituito l'articolo 10 con il seguente:

« Per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, il produttore deve esibire la documentazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dall'articolo unico della legge 29 novembre 1952, n. 2388, e dimostrare di aver osservato le norme sul collocamento ».

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Si tratta di una maggiore precisazione in merito alle garanzie sul collocamento. Ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Do lettura del testo approvato dalla nostra Commissione:

« L'articolo 14 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« A favore del produttore del film nazionale di lunghezza superiore ai 2.000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria, anche se realizzato con il sistema dei disegni animati, che sia stato presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° gennaio 1956, è concesso un contributo pari al 14 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di cinque anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Qualora nello stesso spettacolo vengano proiettati due film nazionali lungometraggi ammessi al contributo, questo si ripartisce in parti uguali fra i produttori dei film stessi; ove il film nazionale lungometraggio venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altro lungometraggio nazionale escluso dal beneficio od a film lungometraggio non nazionale, il contributo è ridotto alla metà.

Il film nazionale a carattere documentario di lunghezza superiore ai 2.000 metri è ammesso alla programmazione obbligatoria ed ai contributi di cui al presente articolo, purché sussistano i requisiti di cui agli articoli precedenti.

L'introito sul quale vengono liquidati i contributi di cui al presente articolo è determinato dalla Società italiana autori ed editori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali.

Ai produttori di film nazionali sono concessi acconti sui contributi ad essi spettanti. Tali acconti sono conteggiati su segnalazioni provvisorie e trimestrali degli incassi, effettuate dalla Società italiana autori ed editori e limitati ad un massimo dei quattro quinti del premio trimestrale che spetterebbe in base alle segnalazioni provvisorie stesse.

Gli acconti sono proporzionalmente ripartiti fra tutte le ditte produttrici che ne avranno fatto richiesta almeno quindici giorni prima della scadenza del trimestre al quale gli acconti stessi si riferiscono. Un elenco specificante come tale ripartizione sia avvenuta sarà comunicato alle ditte interessate.

Per il pagamento di tali acconti è autorizzata l'emissione sull'apposito capitolo di ordini di accreditamento a favore del cassiere della Presidenza del Consiglio dei ministri (Direzione generale dello spettacolo) per importi singoli non superiori a lire 500 milioni. Alla regolarizzazione degli acconti sarà prov-

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

veduto successivamente all'atto della liquidazione definitiva di ciascun contributo da effettuarsi con mandati diretti ».

Gli emendamenti apportati dal Senato al testo di questo articolo sono due: uno al primo comma, ed è il seguente:

« L'articolo 14 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« A favore del produttore del film nazionale di lunghezza superiore ai 2.000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria, anche se realizzato con il sistema dei disegni animati, che sia stato presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° gennaio 1956, è concesso un contributo pari al 16 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di cinque anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori »;

ed uno al penultimo comma, ed è il seguente:

« Gli acconti sono proporzionalmente ripartiti fra tutte le ditte produttrici che ne avranno fatto richiesta almeno quindici giorni prima della scadenza del trimestre al quale gli acconti stessi si riferiscono. Un elenco specificante come tale ripartizione sia avvenuta sarà comunicato alle ditte interessate che ne facciano formale richiesta ».

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Lo emendamento apportato dal Senato al primo comma desta la mia perplessità e la mia preoccupazione, soprattutto nei riflessi dell'aggravio di spesa che esso rappresenta.

In effetti, la I Commissione del Senato non ha fatto altro che attribuire a questa voce i 500 milioni di spesa accettati dal Governo e dal tesoro e che erano destinati a tutt'altra ripartizione. In questa sede, vorrei rivendicare che quasi tutta la nostra Commissione era d'accordo ad elevare il contributo al 16 per cento; e anche oggi, per coerenza, sono d'accordo su questa misura. Tuttavia, si preferì assegnare 500 milioni alle attualità e ripiegare sul 14 per cento di contributo. Ora, di fronte a questa modifica e a quella dell'articolo 12 che eleva dal 18 al 20 per cento l'abbuono agli esercenti di sale cinematografiche, sorge il problema della copertura. Pertanto, riterrei che su tale questione debba darci chiarimenti il Ministro del tesoro.

Va notato, d'altra parte, che, essendo diminuita in questi ultimi tempi, nella carenza di una legge, la produzione filmistica italiana, anche le percentuali spettanti ai produttori

e agli esercenti sono diminuite. Quindi, direi di accettare il 16 per cento proposto dal Senato e, conseguentemente, do parere favorevole all'approvazione dell'emendamento.

GERVONE. Se possibile vorrei dall'onorevole rappresentante del Governo qualche chiarimento sui cambiamenti che hanno reso possibile al Senato il passaggio del contributo dal 14 al 16 per cento.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Nelle more della trasmissione della legge dalla Camera al Senato, la situazione della produzione cinematografica italiana venne ad assumere degli aspetti nuovi che esigevano la più attenta preoccupazione da parte degli organi governativi. Fu allora che si esaminò la possibilità di accogliere una proposta che era stata caldeggiata da tutti i settori della Camera.

Così, i 300 milioni risparmiati con la soppressione del fondo premi ai film a colori, vennero, al Senato, attribuiti ai film a lungo metraggio. Ora questi 300 milioni rappresentano l'uno per cento che consente il passaggio del contributo dal 14 al 15 per cento. Il residuo 1 per cento si è ottenuto, riducendo dal 2 all'1,50 per cento il contributo per le « attualità ». Nello stesso tempo, poiché il problema della produzione di film nazionali esigeva ulteriori attenzioni venne, sempre al Senato, elevato dal 18 al 20 per cento l'abbuono dei diritti erariali.

SELVAGGI. Da un lato, sono molto lieto di veder ritornare l'aliquota del 16 per cento e mi permetto di ricordare che, una proposta, in tal senso, fatta da me e da altri colleghi, in sede di discussione dinanzi alla nostra Commissione, fu respinta per due soli voti. Però, mi pare che i chiarimenti forniti dall'onorevole rappresentante del Governo circa i conteggi che sarebbero stati fatti non quadrino completamente, perché non vedo come un aumento del 2 per cento del contributo sugli introiti lordi, possa essere compensato dalla semplice soppressione del premio per i film a colori — 300 milioni — e dalla riduzione dal 2 all'1,50 per cento del contributo per le « attualità ». L'aumento del contributo dal 14 al 16 per cento sui film a lungo metraggio comporta ben più dei 500 milioni risparmiati secondo le indicazioni del Sottosegretario!

Ora, vorrei ritornare ad una proposta che già avanzai a suo tempo, e cioè mantenere una certa distinzione fra film in bianco e nero e film a colori, i quali ultimi rappresentano la via del progresso e subiscono maggiormente la concorrenza estera, proponendo formalmente di lasciare il contributo del 14 per

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

cento dell'introito lordo ai film in bianco e nero, elevando al 16 per cento quello per i film a colori. Quando avremo soppressi i 300 milioni di premi per i film a colori, la produzione italiana ripiegherà sul bianco e nero e saremo sommersi dalla produzione straniera.

ROMUALDI. Debbo ripetere in parte quanto ha detto il collega Selvaggi, constatando — con piacere, del resto — come il Governo che si oppose energicamente all'adozione dell'aliquota del 16 per cento da noi proposta dinanzi a questa Commissione, sia stato di parere diverso dinanzi all'altro ramo del Parlamento. E mi lusingo che il Governo nel fornire agli onorevoli senatori i dati necessari per prendere una simile decisione con piena conoscenza di causa, abbia tenuto conto sostanzialmente delle risultanze emerse nelle 33 sedute da noi tenute.

Vorrei, a questo punto, precisare che sono pienamente d'accordo sull'elevamento al 16 per cento del contributo — che, praticamente colla diminuzione degli incassi dei cinematografi rappresenta in cifra assoluta anche meno del 14 per cento degli anni scorsi — ma non sono d'accordo sul fatto che questo aumento di contributo sia realizzato a danno del film a colori. La nostra industria deve assolutamente adeguarsi ai continui progressi della tecnica che si è decisamente avviata sulla strada del film a colori, e non è possibile, proprio in questo momento, farle mancare l'incentivo dei premi. E se non fosse possibile ottenere in altro modo l'aumento del contributo dal 14 al 16 per cento, piuttosto preferirei si tornasse alla vecchia stesura, quella approvata dalla nostra Commissione che, per il fatto di essere stata più a lungo e coscienziosamente elaborata e discussa, risponde certamente più di questa ultima alle esigenze attuali del cinema. Dico attuali perché, ormai, si sa che, appena varata questa legge, bisognerà sul serio cominciare a preparare una vera nuova legge sul cinema.

SIMONINI. Sono contrario all'emendamento apportato dal Senato e, quindi, propongo formalmente, di ritornare al testo approvato dalla nostra Commissione. Se ciò non fosse possibile, in via subordinata, approverei l'emendamento Selvaggi.

CALABRÒ. Sono favorevole all'emendamento apportato dal Senato che porta al 16 per cento, anche a danno dei premi di incoraggiamento al film a colori. Ritengo che si debba dare al film italiano una caratteristica sua; e ricordo, a questo proposito, che i maggiori successi, la cinematografia italiana li ha ottenuti con film in bianco e nero. Non

sarà inopportuno ricordare che, all'ultimo Festival di Cannes, i film presentati erano tutti in bianco e nero. Le esigenze del *tecnicolor* e del *cinemascope*, del tutto spettacolari, uccidono la fantasia. Se, poi, fosse vero che il pubblico si orienta in preferenza verso il film a colori, a maggior ragione e con serena coscienza, possiamo privarlo di premi-*extra* che sono compensati dai maggiori incassi.

NATTA. Siamo stati, fin dall'epoca del dibattito, dinanzi alla nostra Commissione, favorevoli alla percentuale del 16 per cento, e non abbiamo motivo di modificare la nostra posizione.

D'altra parte, condivido largamente quello che ha detto il collega Calabrò a proposito del film a colori. Non che si vogliano creare delle disparità fra l'una e l'altra forma di espressione cinematografica, ma sono convinto che oggi, obiettivamente parlando, il film a colori paralizzò, attraverso l'espressione puramente visiva, il gusto della gente per i buoni film. Non vedo, quindi, perché dobbiamo accrescere, con premi-*extra*, questa tendenza a distanziare il film a colori da quello in bianco e nero. Pertanto, siamo favorevoli all'emendamento apportato dal Senato.

PRESIDENTE. Informo che gli onorevoli Selvaggi e Romualdi hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo al testo del primo comma dell'articolo 11 approvato dal Senato:

« A favore del produttore del film nazionale, di lunghezza superiore ai 2.000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria, anche se realizzato con il sistema dei disegni animati, che sia stato presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° gennaio 1956, è concesso un contributo pari al 14 per cento, oppure 16 per cento — rispettivamente, per film in bianco e nero e film a colori — dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di cinque anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico, accertata dalla Società italiana autori ed editori ».

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Dichiaro che il Governo è contrario all'emendamento Selvaggi-Romualdi e favorevole all'approvazione del testo approvato dal Senato.

MANZINI. Per quanto con dispiacere — perché ho una grande stima delle opinioni del collega Selvaggi — devo dire che, a mio parere, due sono i motivi che ostano all'accoglimento del suo emendamento. In primo luogo, la discriminazione nella ripartizione dei

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

contributi rende più macchinosa l'applicazione della legge; in secondo luogo, è sempre difficile stabilire il livello artistico di un film in base alla caratteristica tecnica del colore e del bianco e nero.

Evidentemente, il film a colori ha un costo molto superiore di quello in bianco e nero. Tuttavia, non si può ignorare la polemica che ha avuto anche echi giornalistici contro la tendenza di una certa parte della produzione italiana di volersi adeguare ad ogni costo al grande film commerciale americano a scapito del film in bianco e nero che, maggiormente, si presta ad una certa affermazione del film italiano e che ha l'innegabile vantaggio di un costo molto minore. Se non erro, alcuni dei film italiani che hanno avuto maggior successo, come ad esempio *Don Camillo* e *Pane amore e fantasia* sono in bianco e nero.

A mio avviso, l'incoraggiamento alla produzione di questi spettacolari film a colori è stato anche una delle cause dell'attuale crisi finanziaria. Quando leggo che *Guerra e pace* verrà a costare 3 o 4 miliardi, non posso fare a meno di ribadire questo mio convincimento. Ecco perché sono contrario alla concessione del contributo del 16 per cento al solo film a colori.

VISCHIA. Sono contrario all'aumento del contributo ai film a lungo metraggio, se questo avviene ai danni delle « attualità ». Riducendo dal 3 all'1 e mezzo per cento il contributo alle « attualità » si otterrà di diminuire la produzione delle « attualità » italiane, e finiremo per avere solo film di « attualità » stranieri.

SELVAGGI. Vorrei far rilevare all'onorevole Manzini che, ai film italiani in bianco e nero che hanno avuto notevole successo, a maggior ragione, è sufficiente il contributo del 14 per cento. Ma il problema non va osservato sotto questo punto di vista: il circuito italiano, cioè il complesso di proiezioni in Italia, non è sufficiente, in genere, a remunerare il produttore di un film. Allora dobbiamo guardare all'estero; e all'estero i film italiani che hanno avuto maggior successo sono film a colori, anche se in Italia hanno avuto poca o nessuna risonanza. Ecco, perché, secondo me, è sufficiente il 14 per cento per i film in bianco e nero, mentre occorre aumentare il contributo al film a colori.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato al tesoro*. Il Ministero del tesoro si dichiara contrario all'emendamento Selvaggi e favorevole all'emendamento approvato dal Senato.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Vischia sulla riduzione del contri-

buto per le « attualità » dal 3 all'1,50 per cento, osservo che vi è una proposta per elevare detto contributo all'1,75 per cento, alla quale il Ministero del tesoro non si oppone.

ALICATA. Non posso essere d'accordo con la proposta dell'onorevole Selvaggi e, in questo, siamo coerenti, perché abbiamo sostenuto la necessità di un contributo del 16 per cento fin da quando la nostra Commissione discusse, alcuni mesi fa, il provvedimento. Confermo, quindi, il nostro accordo sulla modifica apportata dal Senato.

Invece, sono assolutamente contrario alla riduzione apportata dal Senato sul contributo del 2 per cento per le « attualità ».

In realtà, in vista dell'approvazione della disposizione relativa a questa percentuale, abbiamo assistito in questi ultimi mesi, all'inizio di numerose attività da parte dei produttori di cine giornali di attualità; e questa ripresa, alla quale dobbiamo essere favorevoli, è stata basata proprio su questa premessa del premio del 2 per cento. Quindi, il Senato apportando la riduzione del contributo all'1,50 per cento, colpisce questo risveglio di attività e queste imprese che già hanno stabilito degli accordi con gli esercenti. Del resto, l'onorevole rappresentante del Governo mi consenta di esprimere la mia meraviglia per il fatto che il Governo, avendo accolto favorevolmente la stabilizzazione del 2 per cento del contributo, quando se ne discusse dinanzi alla nostra Commissione, si oppone ora al ripristino della stessa dopo la riduzione operata dall'altro ramo del Parlamento.

Io chiedo, pertanto, che la Commissione riconfermi la sua precedente votazione sopprimendo, nell'articolo 15, l'emendamento del Senato e ripristinando il contributo del 2 per cento.

SIMONINI. Rilevo che si sta anticipando la discussione su di un articolo successivo, prima di decidere su quelli precedenti.

PRESIDENTE. Effettivamente, vi è una certa connessione ed è stato l'onorevole Sottosegretario che vi si è riferito per primo. Vuol dire che questa sarà considerata anche come discussione sull'articolo successivo.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Sono spiacente di dovermi opporre come relatore all'approvazione dell'emendamento del collega Selvaggi, ma vi sono delle ragioni validissime per il mantenimento del contributo unico del 16 per cento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Simonini al

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

primo comma dell'articolo 11, diretto a sostituire il testo approvato dal Senato con quello già approvato dalla nostra Commissione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento modificativo dell'onorevole Selvaggi che fissa al 14 per cento il contributo per i film in bianco e nero e al 16 per cento il contributo per il film a colori; emendamento al quale si sono dichiarati contrari sia il Governo che il relatore. Rimane inteso che, nel caso in cui l'emendamento non sia approvato, si intende approvato l'emendamento apportato dal Senato al primo comma dell'articolo 11.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il penultimo comma dell'articolo 11 nel testo approvato dal Senato e in merito al quale non vi sono state osservazioni.

(È approvato).

Pertanto, il testo definitivo dell'articolo 11 risulta essere il seguente:

«L'articolo 14 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

«A favore del produttore del film nazionale di lunghezza superiore ai 2.000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria, anche se realizzato con il sistema dei disegni animati, che sia stato presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° gennaio 1956, è concesso un contributo pari al 16 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di cinque anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Qualora nello stesso spettacolo vengano proiettati due film nazionali lungometraggi ammessi al contributo, questo si ripartisce in parti uguali fra i produttori dei film stessi; ove il film nazionale lungometraggio venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altro lungometraggio nazionale escluso dal beneficio od a film lungometraggio non nazionale, il contributo è ridotto alla metà.

Il film nazionale a carattere documentario di lunghezza superiore ai 2.000 metri è ammesso alla programmazione obbligatoria ed ai contributi di cui al presente articolo, purché sussistano i requisiti di cui agli articoli precedenti.

L'introito sul quale vengono liquidati i contributi di cui al presente articolo è determinato dalla Società italiana autori ed edi-

tori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali.

Ai produttori di film nazionali sono concessi acconti sui contributi ad essi spettanti. Tali acconti sono conteggiati su segnalazioni provvisorie e trimestrali degli incassi, effettuate dalla Società italiana autori ed editori e limitati ad un massimo dei quattro quinti del premio trimestrale che spetterebbe in base alle segnalazioni provvisorie stesse.

Gli acconti sono proporzionalmente ripartiti fra tutte le ditte produttrici che ne avranno fatto richiesta almeno quindici giorni prima della scadenza del trimestre al quale gli acconti stessi si riferiscono. Un elenco specificante come tale ripartizione sia avvenuta sarà comunicato alle ditte interessate che ne facciano formale richiesta.

Per il pagamento di tali acconti è autorizzata l'emissione sull'apposito capitolo di ordini di accreditamento a favore del cassiere della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) per importi singoli non superiori a lire 500 milioni. Alla regolarizzazione degli acconti sarà provveduto successivamente all'atto della liquidazione definitiva di ciascun contributo da effettuarsi con mandati diretti ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso:

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Do lettura del testo approvato dalla nostra Commissione:

«Per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli esercenti delle sale cinematografiche che proiettino, oltre ai normali complementi di programma, soltanto un film nazionale di lunghezza superiore ai 2.000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria dalla presente o dalle precedenti leggi, è concesso un abbuono del 18 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

Gli abbuoni contemplati nel presente articolo e nell'articolo 14 della presente legge sono corrisposti all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali introitati per la proiezione del film e non possono, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore dei terzi ».

Il Senato ha approvato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

«Per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli esercenti delle sale cinematografiche che

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

proiettino, oltre ai normali complementi di programma, soltanto un film nazionale di lunghezza superiore ai 2.000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria dalla presente o dalle precedenti leggi, è concesso un abbuono del 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge ».

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. La proposta di portare al 20 per cento l'abbuono dei diritti erariali era già stata fatta in sede di discussione del disegno di legge dinanzi alla nostra Commissione. Allora il Governo vi si oppose, mentre al Senato la nuova aliquota è stata approvata. Mi consta che l'opposizione è caduta per il fatto che, mentre con la vecchia legge erano rese obbligatorie 80 giornate di proiezione di film italiani, ora le giornate obbligatorie di programmazione di film italiani sono state portate a 100. Ora questo aumento del 2 per cento sull'abbuono dei diritti erariali costituisce un incoraggiamento sia pure indiretto all'aumento della produzione. Sono, pertanto, dell'avviso che si debba approvare l'emendamento apportato dal Senato.

ROMUALDI. Sono contrario all'emendamento, tanto più che così potrebbero essere reperiti i 200 milioni che mancano per la copertura dell'aumento dal 14 al 16 per cento del contributo.

SIMONINI. Vorrei sapere perché il Governo ha cambiato parere.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidente del Consiglio*. Io credo che alla domanda dell'onorevole Simonini si debba dare una risposta pregiudiziale; cioè che il Governo non può essere tenuto a rimanere fermo su una determinata posizione quando la situazione si evolve.

In questo semestre, non soltanto per la cinematografia nazionale, ma per quella di tutto il mondo si è aperto un profondo processo di revisione, se non vogliamo chiamarlo di « crisi ». E questo particolarmente in Italia. Il Governo di fronte a questo fenomeno che ha avuto il punto culminante in un noto dissesto, è stato sollecitato da tutti i settori della produzione a riesaminare il problema, ed effettuandolo, ha effettivamente modificato alcune sue posizioni.

SIMONINI. Prendo atto del chiarimento dell'onorevole Sottosegretario che porta un fiero colpo all'accusa di immobilismo fatta al Governo! Tuttavia, dato che questa concessione torna a vantaggio di un ristretto gruppo di produttori che agisce ormai in Italia con criterio quasi monopolistico, anche questa volta propongo formalmente, come emendamento,

che sia ripristinato il primo comma dell'articolo 12 nel testo approvato dalla nostra Commissione.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato al tesoro*. Mi rimetto alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Simonini, che propone il ripristino, per il primo comma dell'articolo 12, del testo già approvato dalla Camera. Rimane inteso che, in caso di non approvazione dell'emendamento Simonini, si considera approvato l'emendamento apportato dal Senato.

(Non è approvato).

Pertanto, il testo definitivo dell'articolo 12 risulta essere il seguente:

« Per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli esercenti delle sale cinematografiche che proiettino, oltre ai normali complementi di programma, soltanto un film nazionale di lunghezza superiore ai 2.000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria dalla presente o dalle precedenti leggi, è concesso un abbuono del 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

Gli abbuoni contemplati nel presente articolo e nell'articolo 14 della presente legge sono corrisposti all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali introitati per la proiezione del film e non possono, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore dei terzi ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Non avendo l'articolo 13 subito alcuna modificazione da parte del Senato, passiamo all'articolo 14. Ne do lettura nel testo approvato dalla nostra Commissione:

« I film nazionali lungometraggi dichiarati « prodotti per la gioventù », anche se di lunghezza inferiore ai 2.000 metri ma non a 1.200, possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria ed alle altre provvidenze entro i limiti di tempo e alle condizioni di cui agli articoli della presente legge.

Alla fine di ogni esercizio finanziario i film dichiarati « prodotti per la gioventù » potranno beneficiare di un premio da prelevarsi su di un fondo di 100 milioni da ripartirsi fra i beneficiari in parti uguali, ma, comunque, in misura non superiore ai 20 milioni

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

per ciascun film, e da assegnarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno.

I film nazionali lungometraggi dichiarati « adatti per la gioventù », anche se di lunghezza inferiore ai 2.000 metri ma non a 1.200, possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria e alle altre provvidenze di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge.

All'esercente che proietta soltanto un film nazionale lungometraggio dichiarato prodotto o adatto per la gioventù e ammesso alla programmazione obbligatoria, oltre ai normali complementi di programma che siano adatti per la gioventù, l'abbuono di cui all'articolo 12 della presente legge è elevato, rispettivamente, al 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge per i film dichiarati adatti per la gioventù ed al 40 per cento per i film dichiarati prodotti per la gioventù ».

Il Senato ha approvato il seguente testo sostitutivo dell'ultimo comma:

« All'esercente che proietta soltanto un film nazionale lungometraggio dichiarato prodotto o adatto per la gioventù e ammesso alla programmazione obbligatoria, oltre ai normali complementi di programma che siano adatti per la gioventù, l'abbuono di cui all'articolo 12 della presente legge è elevato al 40 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge ».

VIVIANI LUCIANA. Siamo contrari all'emendamento apportato dal Senato per tutte le ragioni — ampiamente esposte durante la discussione dinanzi alla nostra Commissione — che militano a favore d'una differenziazione tra film « prodotti » per la gioventù e film « adatti » per la gioventù. Noi riteniamo, conseguentemente, che debba essere mantenuta anche la differenziazione negli abbuoni e, quindi, mantenuto il testo approvato, a suo tempo, dalla nostra Commissione.

MANZINI. L'emendamento approvato dal Senato allarga quelle che sono le provvidenze, sia per i produttori, che per gli esercenti. Nelle riunioni della nostra Commissione era prevalso il criterio di una maggiore razionalizzazione del settore produttivo per realizzare anche una moralizzazione, in contrasto con quella che era stata la faciloneria iniziale. Ora, in seguito alla sopravvenuta crisi nella produzione cinematografica, molti « ultimi venuti » sono scomparsi e, in questa fase, mi pare che dovremmo risalire ai principi che sono stati posti a base della nostra discussione nella fase preparatoria della legge e cioè: un concetto di premi — discutibile e discusso — che

aveva per fine l'incoraggiamento qualitativo della produzione; la difesa del film italiano dalla minacciata invadenza straniera; e infine il motivo centrale della produzione di un certo tipo di film da incoraggiare, destinato ad un determinato pubblico di giovani. Ciò in modo che sia possibile, attraverso una creazione positiva, fare a meno di tanti altri interventi, di natura negativa o limitativa sui film in genere, nei riguardi della loro proiezione per i giovani.

Mi pare che il fatto di incoraggiare, da tutti i punti di vista, questa produzione debba riscuotere la nostra approvazione. Pertanto, mi permetterò di insistere affinché sia accolto l'emendamento del Senato che, in definitiva, aumenta ed estende questo incoraggiamento.

SELVAGGI. Per parte mia, rimango fermo alla differenziazione stabilita originariamente dalla nostra Commissione, e chiedo formalmente il rigetto dell'emendamento apportato dal Senato e il ritorno al testo che noi avevamo approvato.

Noi avevamo fatto una precisa distinzione fra film « prodotti » per la gioventù e film « adatti » alla gioventù. Ora, con la formula approvata dal Senato, si va a contrabbandare una serie di film, sotto la dicitura « adatti » per la gioventù, i quali verrebbero a beneficiare di un abbuono notevole; il che mi pare, non solo immorale, ma assolutamente contrario ad ogni interesse dello Stato.

ALICATA. A tutte le argomentazioni portate dai colleghi contro l'accettazione dell'emendamento apportato dal Senato, vorrei aggiungere che questo è l'unico sistema per impedire che, in Italia, si sviluppi una produzione di film per la gioventù. Viene, infatti, eliminato l'unico forte stimolo che noi avevamo introdotto, raddoppiando, per i film « prodotti » per la gioventù, l'abbuono agli esercenti di sale di proiezione, in modo da indurli a proiettare questo genere di film. Pertanto, ritengo che si debba mantenere il testo approvato dalla nostra Commissione, e pregherei il rappresentante del Ministero del Tesoro di essere solidale con noi, nell'interesse dell'erario dello Stato.

ROMUALDI. È necessario un emendamento al testo dell'ultimo comma dell'articolo 14 approvato dalla nostra Commissione, perché, avendo aumentato al 20 per cento — in forza dell'approvazione avvenuta poco fa del nuovo testo dell'articolo 12 — l'abbuono dei diritti erariali agli esercenti di sale cinematografiche per la proiezione generica di film nazionali, evidentemente viene a mancare quella differenziazione del 2 per cento, prima esi-

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

stente, fra questi ed i film « adatti » per la gioventù. Siamo del parere che debba essere confermata la formula approvata dalla nostra Commissione, con la semplice modifica della percentuale in dipendenza della modifica dell'aliquota di cui al precedente articolo 12.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Effettivamente, il concetto da noi fissato in merito ai film per la gioventù stabiliva una netta distinzione fra film « prodotti » e film « adatti », e riconosco la fondatezza delle preoccupazioni espresse in seguito alla decisione adottata dal Senato. Ora, poiché, all'articolo 14, noi abbiamo fissato un vero premio di incoraggiamento per la produzione di film per la gioventù, penso che una distinzione fra questi e quelli « adatti » debba pur mantenersi anche se, per il motivo messo in rilievo dal collega Romualdi, non è più possibile rimanere al 20 per cento per i film « adatti ». Quindi, mantenendo il 40 per cento ai film « prodotti » per la gioventù — e che interessa e incoraggia un vasto circuito di sale di proiezione a passo ridotto — porterei al 30 per cento l'abbuono per i film « adatti » per la gioventù. In questo senso, presento formale proposta di emendamento.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Fra i film « adatti » ed i film « prodotti » per la gioventù, esiste una differenza che è stata ampiamente illustrata durante i precedenti lavori; e cioè quelli « prodotti » per la gioventù debbono avere una lunghezza minima di 1200 metri, mentre quelli « adatti » debbono avere una lunghezza minima, comune agli altri, di 2000 metri.

Anche a parità di percentuale, quindi, la minor lunghezza del film « prodotto » costituisce, già di per sé, un notevole vantaggio.

Il concetto che è prevalso al Senato è quello di porre in parità tutti gli esercenti che proiettano film « adatti » o « prodotti » purché siano film per i giovani. La maggiore spesa per l'aumento del contributo ai film « adatti » si calcola in circa 50-60 milioni. Chiedo, quindi, che venga approvato l'emendamento apportato dal Senato.

ALICATA. Il fatto stesso che i film « prodotti » per la gioventù abbiano una lunghezza minore, determina la necessità di un maggiore incentivo per l'esercente, affinché si decida a proiettarli.

Insisto, affinché la distinzione fra film « adatti » e film « prodotti » per la gioventù, sia mantenuta, e propongo formalmente un emendamento tendente a portare al 25 per cento l'abbuono all'esercente che proietta film « adatti », fermo restando l'abbuono del 40

per cento, agli esercenti che proiettano film « prodotti » per la gioventù.

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato dagli onorevoli Simonini, Selvaggi e Viviani Luciana un emendamento di ripristino puro e semplice del testo già approvato dalla nostra Commissione.

ALICATA. Aderisco all'emendamento Simonini ed altri, considerando il mio come subordinato alla non approvazione di questo.

PRESIDENTE. Pertanto, qualora non fosse approvato l'emendamento Simonini passeremo all'emendamento Alicata che propone di elevare al 25 per cento l'abbuono per la proiezione di film « adatti » per la gioventù, lasciando al 40 per cento l'abbuono per la proiezione di film « prodotti » per la gioventù. Abbiamo, infine, l'emendamento Semeraro Gabriele, Romualdi, Dal Canton Maria Pia e Manzini che propone l'abbuono del 30 per cento per i film « adatti » per la gioventù, lasciando al 40 per cento quello per film « prodotti » per la gioventù.

Pongo in votazione l'emendamento Simonini, Selvaggi e Viviani per il ritorno al testo dell'ultimo comma dell'articolo 14 approvato dalla nostra Commissione, e la cui approvazione presuppone il coordinamento con il nuovo testo dell'articolo 12. Rimane inteso che l'approvazione di uno dei tre emendamenti significa il rigetto dell'emendamento apportato dal Senato.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Alicata che prevede gli abbuoni, rispettivamente, del 25 per cento e del 40 per cento.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Semeraro ed altri per la fissazione degli abbuoni nella misura, rispettivamente, del 30 per cento e del 40 per cento.

(È approvato).

Pertanto, il nuovo testo dell'articolo 14 risulta il seguente:

« I film nazionali lungometraggi dichiarati « prodotti per la gioventù », anche se di lunghezza inferiore ai 2.000 metri ma non a 1.200, possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria ed alle altre provvidenze entro i limiti di tempo e alle condizioni di cui agli articoli della presente legge.

Alla fine di ogni esercizio finanziario i film dichiarati « prodotti per la gioventù » po-

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

tranno beneficiare di un premio da prelevare su di un fondo di 100 milioni da ripartirsi fra i beneficiari in parti uguali, ma, comunque, in misura non superiore ai 20 milioni per ciascun film, e da assegnarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno.

I film nazionali lungometraggi dichiarati «adatti per la gioventù», anche se di lunghezza inferiore ai 2.000 metri ma non a 1.200, possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria e alle altre provvidenze di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge.

All' esercente che proietta soltanto un film nazionale lungometraggio dichiarato prodotto o adatto per la gioventù e ammesso alla programmazione obbligatoria, oltre ai normali complementi di programma che siano adatti per la gioventù, l'abbuono di cui all'articolo 12 della presente legge è elevato, rispettivamente, al 30 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge per i film dichiarati adatti per la gioventù ed al 40 per cento per i film dichiarati prodotti per la gioventù».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 15. Do lettura del testo approvato dalla nostra Commissione:

«L'articolo 15 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 250 metri e non superiore ai 2.000 metri, anche se realizzato col sistema dei disegni animati.

Si intende per film di attualità quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri, che riproduca fatti ed avvenimenti del giorno ed abbia i caratteri dell'informazione e della cronaca cinematografica ed una regolare periodicità di uscita almeno settimanale.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre il film lungometraggio, anche un solo film nazionale cortometraggio e un solo film nazionale di attualità, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 20-bis, è concesso un abbuono pari al 2 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

Il cortometraggio di cui al comma precedente non può essere programmato che una sola volta in ciascuna sala cinematografica e per la durata di una normale programmazione del film lungometraggio.

L'esercente di sala cinematografica è tenuto — a pena di decadenza dal beneficio del-

l'abbuono — a sostituire il cortometraggio ogni qualvolta venga mutata la programmazione del film lungometraggio.

Per i locali ad attività continuativa la corresponsione dell'abbuono di cui al terzo comma del presente articolo è limitata a 200 giorni all'anno. Per i locali ad attività saltuaria detto abbuono sarà corrisposto per un periodo non superiore ai due terzi delle giornate di attività complessivamente effettuate nella precedente stagione cinematografica.

Qualora lo spettacolo sia composto esclusivamente di film cortometraggi ovvero di cortometraggi ed attualità, l'abbuono per i cortometraggi è elevato al 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge, purché i due terzi dei cortometraggi proiettati siano nazionali ed ammessi alla programmazione obbligatoria.

Gli abbuoni di cui ai precedenti commi saranno corrisposti all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali complessivamente introitati negli spettacoli di ciascun giorno, e non potranno in nessun caso formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

Le successive programmazioni del film nazionale cortometraggio ammesso alla programmazione obbligatoria debbono essere annotate, di volta in volta, a cura dell'esercente, su di un apposito libretto di circolazione allegato al nulla osta di proiezione in pubblico del film cortometraggio stesso.

A favore del produttore del film nazionale di attualità presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° gennaio 1956 e ammesso alla programmazione obbligatoria, è concesso un contributo pari al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di cinque mesi dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Qualora il film nazionale di attualità risultasse di lunghezza superiore ai 2.000 metri, il produttore potrà essere ammesso, ai sensi dell'articolo 14 e sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, al contributo previsto per i film nazionali lungometraggi per un periodo di cinque mesi dalla data di prima proiezione in pubblico del film stesso.

I film nazionali cortometraggi e di attualità devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme di legge, dalla Società italiana autori ed editori».

LEGISLATURA II - COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

Il Senato ha approvato i seguenti emendamenti:

a) sostitutivo all'undecimo comma:

« A favore del produttore del film nazionale di attualità, presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° gennaio 1956 e ammesso alla programmazione obbligatoria, è concesso un contributo pari all'1,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di cinque mesi dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori ».

b) sostitutivo ed aggiuntivo all'ultimo comma:

« I film nazionali cortometraggi e di attualità devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico, tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori.

È nullo qualunque patto con il quale si conviene di corrispondere e di accettare somme, ristorni, contributi o premi di qualunque genere, fatta eccezione per i canoni di noleggio, al fine di ottenere o di concedere la programmazione nelle sale cinematografiche di film nazionali cortometraggi o di attualità ammessi al beneficio dei contributi statali dalla presente legge.

L'accertata esistenza di uno dei patti indicati nel comma precedente comporterà a carico del produttore del cortometraggio o dell'attualità la decadenza dal contributo statale, a carico del distributore la revoca del nulla osta del film, ed a carico dell'esercente del cinema la sanzione della chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni.

Le sanzioni di cui al comma precedente sono comminate dalla Commissione di cui all'articolo 20 ».

La discussione è praticamente già avvenuta. Comunico che sono stati presentati due emendamenti in merito alla variazione apportata dal Senato all'11° comma: uno dell'onorevole Selvaggi che mira a ripristinare il testo approvato dalla nostra Commissione, vale a dire il ritorno al contributo del 2 per cento, e un altro degli onorevoli Semeraro Gabriele e Cervone che intende elevare all'1,75 per cento il contributo ridotto alla misura dell'1,50 per cento dal Senato.

SIMONINI. Benché in un primo tempo, io sia stato favorevole all'aliquota dell'1,50 per cento, dichiaro che voterò per il ritorno alla aliquota del 2 per cento. Questo mutamento di

opinione è dovuto a pressioni che ho ricevuto da parte di qualificati rappresentanti di diverse categorie di lavoratori che, con la riduzione dell'aliquota, vedono seriamente pregiudicati i loro interessi e le loro possibilità di lavoro. Perciò, mi dichiaro favorevole all'emendamento Selvaggi.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. In effetti, per quanto riguarda questo settore bisogna con tutta tranquillità e sincerità dire, prima di tutto a noi stessi, come stanno le cose. Tre o quattro anni fa vigeva il contributo del 3 per cento e, in effetti, i produttori vi « stavano dentro » benissimo, a tal punto che si erano stipulati accordi in base ai quali i produttori stornavano a favore dell'esercente una parte di questo 3 per cento. Si giunse fino ad uno storno dell'1,10 per cento, accertato a favore dell'E.N.I.C.

ALICATA. L'I.N.C.O.M. arrivò all'1,50 per cento!

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Di qui la mia proposta di fissare il contributo all'1,75 per cento, mentre il Senato, con l'aggiunta di due capoversi alla fine dell'articolo 15 ha reso nullo qualunque patto al riguardo. Mi auguro, così, che l'attività dei produttori di cine-giornali possa svolgersi regolarmente a tutto vantaggio del pubblico e senza la creazione di dannosi monopoli. Prego gli onorevoli colleghi di voler confortare col loro voto favorevole la fissazione di questa aliquota che ritengo giusta ed equa.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato al tesoro*. Benché naturalmente il Ministero del tesoro propenda per la soluzione adottata dal Senato che fissa il contributo nella misura dell'1,50 per cento, ho avuto l'autorizzazione verbale da parte dell'onorevole Ministro del tesoro di non oppormi ad una eventuale fissazione del contributo nella misura del 1,75 per cento. Mi oppongo, invece, all'emendamento tendente a riportarlo al 2 per cento.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. L'onorevole relatore ha parlato delle speculazioni che spiegano la decisione del Tesoro, approvata dal Senato, di ridurre il contributo dal 2 all'1,50 per cento. Dopo la fissazione dell'aliquota del 2 per cento, fatta dalla nostra Commissione, accadde che parecchi produttori di cine-attualità andarono ad offrire agli esercenti ancora una larga parte di questa percentuale, variante dallo 0,80 all'1,10 per cento. Di qui la decisione di ridurre all'1,50 per cento approvata dal Senato. In questa forma, ha avuto inizio la campagna di stampa che è in sviluppo, tra le vecchie « attualità » e le nuove.

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

Per questa ragione, non posso aderire, per quanto di mia spettanza, né alla proposta di riportare il contributo al 2 per cento, né a quella di elevare detto contributo all'1,75, proposta che il Tesoro è disposto ad accettare.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata dai deputati Alicata ed altri richiesta di votazione segreta sulla proposta Selvaggi per il ripristino del testo già approvato dalla nostra Commissione. Domando se è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sulla proposta dell'onorevole Selvaggi tendente al ripristino del testo già approvato dalla Camera dell'undicesimo comma dell'articolo 15, e cioè al ripristino del contributo pari al 2 per cento.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta sull'emendamento Selvaggi:

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 20 |
| Maggioranza | 11 |
| Voti favorevoli | 10 |
| Voti contrari | 10 |

(La Commissione non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alicata, Caiati, Calabrò, Cappugi, Cervone, Dal Canton Maria Pia, Galli, Manzini, Marchionni Zanchi Renata, Martinelli, Matarazzo Ida, Natta, Romanato, Romualdi, Savio Emanuela, Selvaggi, Semeraro Gabriele, Simonini, Vischia, Viviani Luciana.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dai deputati Semeraro Gabriele, Cervone e Cappugi che propone di elevare l'aliquota del contributo dall'1,50 all'1,75 per cento.

Avverto che qualora l'emendamento Semeraro-Cervone-Cappugi non venga approvato, si intende approvato il testo del comma 11 dell'articolo 15 approvato dal Senato, che fissa nell'1,50 per cento il contributo.

(È approvato).

Prego l'onorevole Semeraro Gabriele, relatore, di illustrare i tre emendamenti aggiuntivi all'articolo 15 approvati dal Senato.

SEMERARO GABRIELE, Relatore. Ritengo che i tre emendamenti approvati dal Senato siano utilissimi in quanto serviranno ad impedire che si verifichi quanto attualmente avviene; cioè il commercio da parte dei produttori di cinegiornali.

SELVAGGI. Non ritengo che la norma proposta sia efficace, in quanto manca la possibilità di un effettivo controllo.

CERVONE. La legge prevede che qualsiasi patto del genere, previsto, sia nullo, ma non può impedire, logicamente, accordi segreti.

SELVAGGI. Come ha detto giustamente l'onorevole Cervone, non vi è la possibilità di controllo, in quanto, se patti del genere vengono conclusi, sono conclusi verbalmente, e sarà fatale che ciò avvenga. Andiamo, quindi, a sanzionare una disposizione che non sarà osservata.

MANZINI. Ritengo che debba essere fatta come affermazione di un principio morale, dato che in questa materia vi è stato un mercanteggiamento. Stabiliremo, per lo meno, che questo commercio è immorale. Ritengo, quindi, che la norma sia utile, anche per richiamare ad una certa severità del costume.

CERVONE. Mi sembra che questo non sia il sistema per richiamare ad una severità di costume.

CAPPUGI. Esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'emendamento apportato dal Senato. Essendovi stata una riduzione della percentuale, è bene che il produttore abbia una maggiore garanzia. È bene che vi sia questa norma, anche se, in pratica, potrà non essere molto efficace.

ROMUALDI. Ritengo che il Senato abbia creduto di approvare una norma che possa essere applicata e ritengo anche che essa — così come è stata articolata — possa avere una certa efficacia, soprattutto se ci faremo parte diligente per renderla tale.

Noi dovremmo, non soltanto esercitare questo nostro mandato, ma essere anche i vigili custodi del pubblico interesse e della pubblica opinione, la quale si ribella davanti a mercati del genere, che solo l'autorità del Governo, ignora, perché tutta la pubblica opinione sa che cosa avviene nel mondo del cinema e degli esercenti.

Se volessimo, potremmo rendere efficiente questa norma, ma dobbiamo essere convinti che essa deve essere applicata, indipendentemente dalla azione di quelli che dovrebbero essere i diretti tutori dell'ordine morale nel settore cinematografico.

LEGISLATURA II - COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

Dichiaro, quindi, che voterò a favore degli emendamenti in esame, con lo spirito cui ho accennato.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. L'applicazione pratica della norma in oggetto è indubbiamente incerta, essendo difficile provare i fatti contrari ai principi di legge ma, domando, cosa può fare il Governo quando si è nell'ambito dei rapporti privati. Quando l'onorevole Romualdi afferma che tutti sanno che vi è un gruppo di produttori i quali hanno dei contratti con gli esercenti per una specie di esclusiva della loro produzione, deve dire quale è la legge che il Governo può applicare per impedire un tale rapporto.

ROMUALDI. Non è mio compito suggerire al Governo quale possa essere un disegno di legge. A me basta che venga esercitato un controllo; tutte le leggi sono buone o cattive a seconda della volontà di applicarle e della capacità degli organi preposti a metterle in esecuzione. Se il Governo è del parere che la norma in esame non può essere applicata, è inutile approvarla.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione i seguenti emendamenti sostitutivi ed aggiuntivi apportati dal Senato all'ultimo comma dell'articolo 15:

« I film nazionali cortometraggi e di attualità devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico, tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori.

È nullo qualunque patto con il quale si conviene di corrispondere e di accettare somme, ristorni, contributi o premi di qualunque genere, fatta eccezione per i canoni di noleggi, al fine di ottenere o di concedere la programmazione nelle sale cinematografiche di film nazionali cortometraggi o di attualità ammessi al beneficio dei contributi statali dalla presente legge.

L'accertata esistenza di uno dei patti indicati nel comma precedente comporterà a carico del produttore del cortometraggio o dell'attualità la decadenza dal contributo statale, a carico del distributore la revoca del nulla osta del film, ed a carico dell'esercente del cinema la sanzione della chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni.

Le sanzioni di cui al comma precedente sono comminate dalla Commissione di cui all'articolo 20 ».

(Sono approvati).

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 15:

« L'articolo 15 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 250 metri e non superiore ai 2.000 metri, anche se realizzato col sistema dei disegni animati.

Si intende per film di attualità quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri, che riproduca fatti ed avvenimenti del giorno ed abbia i caratteri dell'informazione e della cronaca cinematografica ed una regolare periodicità di uscita almeno settimanale.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre il film lungometraggio, anche un solo film nazionale cortometraggio e un solo film nazionale di attualità, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 20-bis, è concesso un abbuono pari al 2 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

Il cortometraggio di cui al comma precedente non può essere programmato che una sola volta in ciascuna sala cinematografica e per la durata di una normale programmazione del film lungometraggio.

L'esercente di sala cinematografica è tenuto - a pena di decadenza dal beneficio dell'abbuono - a sostituire il cortometraggio ogni qualvolta venga mutata la programmazione del film lungometraggio.

Per i locali ad attività continuativa la corresponsione dell'abbuono di cui al terzo comma del presente articolo è limitata a 200 giorni all'anno. Per i locali ad attività saltuaria detto abbuono sarà corrisposto per un periodo non superiore ai due terzi delle giornate di attività complessivamente effettuate nella precedente stagione cinematografica.

Qualora lo spettacolo sia composto esclusivamente di film cortometraggi ovvero di cortometraggi ed attualità, l'abbuono per i cortometraggi è elevato al 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge, purché i due terzi dei cortometraggi proiettati siano nazionali ed ammessi alla programmazione obbligatoria.

Gli abbuoni di cui ai precedenti comma saranno corrisposti all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali complessivamente introitati negli spettacoli di ciascun giorno, e non potranno in nessun caso formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

LEGISLATURA II - COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

Le successive programmazioni del film nazionale cortometraggio ammesso alla programmazione obbligatoria debbono essere annotate, di volta in volta, a cura dell'esercente, su di un apposito libretto di circolazione allegato al nullaosta di proiezione in pubblico del film cortometraggio stesso.

A favore del produttore del film nazionale di attualità, presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° gennaio 1956 e ammesso alla programmazione obbligatoria, è concesso un contributo pari all'1,75 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di cinque mesi dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Qualora il film nazionale di attualità risulti di lunghezza superiore ai 2.000 metri, il produttore potrà essere ammesso, ai sensi dell'articolo 14 e sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, al contributo previsto per i film nazionali lungometraggi per un periodo di cinque mesi dalla data di prima proiezione in pubblico del film stesso.

I film nazionali cortometraggi e di attualità devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico, tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori.

È nullo qualunque patto con il quale si conviene di corrispondere e di accettare somme, ristorni, contributi o premi di qualunque genere, fatta eccezione per i canoni di noleggio, al fine di ottenere o di concedere la programmazione nelle sale cinematografiche di film nazionali cortometraggi o di attualità ammessi al beneficio dei contributi statali dalla presente legge.

L'accertata esistenza di uno dei patti indicati nel comma precedente comporterà a carico del produttore del cortometraggio o dell'attualità la decadenza dal contributo statale, a carico del distributore la revoca del nulla osta del film, ed a carico dell'esercente del cinema la sanzione della chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni.

Le sanzioni di cui al comma precedente sono comminate dalla Commissione di cui all'articolo 20 ».

Lo pongo in votazione, nel suo complesso.

(È approvato).

Avverto che l'articolo 16 non ha subito modificazioni.

Passiamo all'articolo 17. Do lettura del testo approvato dalla nostra Commissione:

« Dopo l'articolo 17 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 17-bis. — « Al termine di ogni esercizio finanziario i film nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria e proiettati per la prima volta in pubblico durante l'esercizio stesso, possono concorrere alla assegnazione dei seguenti premi di qualità:

a) per lungometraggi in bianco e nero: 5 premi da lire 25 milioni. Ciascun premio sarà così ripartito: lire 20 milioni al produttore, lire 5 milioni da dividersi, in parti uguali, fra l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica, il regista, l'operatore, lo scenografo e il tecnico cinematografico;

b) per cortometraggi a colori: 80 premi da lire 6 milioni ciascuno e, per cortometraggi in bianco e nero, 40 premi da lire 3 milioni ciascuno, da attribuire al produttore.

I premi sono assegnati entro il 31 ottobre di ciascun anno da due Commissioni nominate annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, una per i lungometraggi, l'altra per i cortometraggi, ai film ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale, tenuto conto anche dei risultati artistici ed economici conseguiti all'estero.

Ciascuna Commissione è composta da cinque membri scelti:

- a) uno dal mondo dell'arte;
- b) uno tra i giornalisti cinematografici;
- c) uno tra i tecnici cinematografici;
- d) uno tra i registi;
- e) uno tra i lavoratori dello spettacolo.

Ciascuna Commissione elegge tra i suoi componenti il presidente. Chi abbia fatto parte di una delle predette Commissioni non può far parte per i due anni successivi delle Commissioni stesse.

Qualora non siano assegnati in tutto o in parte i premi stabiliti per i cortometraggi in bianco e nero, è in facoltà della Commissione per i cortometraggi di devolvere la somma residuale alla assegnazione di ulteriori premi di lire 6 milioni ai cortometraggi a colori.

Il pagamento dei premi ai cortometraggi è subordinato all'accertamento da parte della Società italiana autori ed editori che il film stesso sia stato proiettato in almeno 100 sale cinematografiche.

Le funzioni di segretario delle Commissioni sopraindicate sono assolve da un fun-

LEGISLATURA II - COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

zionario di gruppo A e di grado non inferiore al VI, della Direzione generale dello spettacolo.

Sarà, inoltre, costituito un fondo annuo di lire 300 milioni da ripartire tra tutti i lungometraggi nazionali a colori proiettati per la prima volta in pubblico nel corso dell'anno.

La ripartizione verrà effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 giugno di ciascun anno, in base al numero delle copie a colori di ogni film stampate in Italia, per la proiezione del film stesso, sia in Italia che all'estero.

Il numero delle copie a colori deve essere controllato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ».

Do lettura del nuovo testo della lettera a) del primo comma, modificata dal Senato:

« a) per lungometraggi: cinque premi da lire 25 milioni. Ciascun premio sarà così ripartito: lire 20 milioni al produttore, lire 5 milioni da dividersi, in parti uguali, fra l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica, il regista, l'operatore, lo scenografo e il tecnico cinematografico; ».

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. In detto comma sono state soppresse le parole « in bianco e nero ». Giustamente il Senato parla di lungometraggi sia in bianco e nero sia a colori, essendo stato abolito il fondo dei 300 milioni. Penso che la Commissione possa accogliere l'emendamento.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Concordo con il testo approvato dal Senato che considero giusto, data la abolizione del fondo di 300 milioni.

ROMUALDI. Vorrei presentare un emendamento nello spirito in cui venne discusso precedentemente questo articolo. Sono, tuttora, del parere che, trattandosi di un premio di qualità, non è giusto che esso venga dato per la massima parte ai produttori. Esso ha ragion d'essere, solo se dato a coloro i quali concorrono alla realizzazione di un buon film, sia dal punto di vista artistico, che tecnico. Non deve essere ammesso che il buon film sia premiato nella persona del produttore.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. L'emendamento cui accenna l'onorevole Romualdi è improponibile.

PRESIDENTE. Ricordo che non possiamo modificare un testo che non sia stato modificato dal Senato, a meno che non vi sia corre-

lazione con altre modifiche apportate dal Senato medesimo.

ROMUALDI. Non voglio dilungarmi nella esposizione delle correlazioni esistenti con le modifiche apportate dal Senato; faccio solo presente che la modifica del tenore economico e finanziario investe praticamente tutti i benefici che hanno tale carattere.

SELVAGGI. Non è fissata alcuna proporzione fra lungometraggi in bianco e nero e a colori, per quanto riguarda la suddivisione dei premi. Propongo, quindi, un emendamento in base al quale una aliquota di questi premi sia riservata ai film a colori ed una aliquota ai film in bianco e nero.

Chiedo che i premi da 25 milioni siano così suddivisi: 3 premi per i film a colori e 2 premi per i film in bianco e nero.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Mi permetto far notare che, con l'emendamento proposto dal Senato, si perviene a dare il premio anche ai film a colori. Distinguendo, apporteremo delle limitazioni. Pregherei, quindi, l'onorevole Selvaggi, di ritirare l'emendamento, anche in relazione alle ragioni enunciate quando venne discusso l'articolo 10.

ROMUALDI. L'onorevole Semeraro vuole, quindi, dire che i 5 premi andranno fatalmente ai film a colori!

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. No. Sono convinto che i 5 premi andranno ai film in bianco e nero perché, non solo nel nostro Paese ma anche all'estero, non c'è stato un film a colori che abbia avuto il successo che ottengono i film in bianco e nero.

ROMUALDI. Noi vorremmo incitare il miglioramento della produzione nel campo del film a colori, che sta diventando il campo generale del film medio. La presente legge tende a tutelare l'industria cinematografica nel quadro di una vasta produzione e del sostentamento della economia nazionale.

PRESIDENTE. Debbo informare che l'onorevole Selvaggi ha presentato due emendamenti. Il primo di essi propone di elevare il numero dei premi, da 25 milioni ciascuno, da 5 a 10, assegnandone 5 ai film a colori e 5 ai film in bianco e nero.

Il secondo emendamento, in via subordinata, propone di attribuire 3 dei premi da 25 milioni ai film a colori e gli altri 2 a film in bianco e nero.

SELVAGGI. Quando ho chiesto una distinzione fra film a colori e film in bianco e nero, mi sono riferito ovviamente al contributo a favore di qualunque produttore, sia che produca film in bianco e nero o a colori. A mio

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

parere, già nel contributo, doveva esserci una differenziazione. La mia proposta non è stata accettata. Ora siamo giunti a trattare dei film di qualità e debbo far osservare che, essendo stata lasciata ferma la premessa della eguaglianza del contributo fra film in bianco e nero e a colori, nessun produttore, in Italia, farà film a colori, perché non avrà convenienza a farli.

Ricordo all'onorevole Brusasca le parole da lui pronunciate nel consegnare il premio *David*, quando ha accennato all'opportunità e alla necessità che il film italiano si affermi anche all'estero. Noi all'estero, ci afferreremo con film di qualità anche dal punto di vista tecnico e, tra questi, quindi, anche i film a colori.

Io propongo, in conseguenza, anzitutto un emendamento che compensi l'abolizione del fondo di 300 milioni che costituiva un contributo tendente a stimolare la produzione di film a colori. Ecco il motivo per cui propongo l'istituzione di 10 premi di cui 5 da assegnare a film a colori e 5 a film in bianco e nero, con le stesse norme.

In linea subordinata, chiedo che, fermi restando i 5 premi da 25 milioni, tre di essi siano riservati a film a colori e 2 a film in bianco e nero.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Ministero del tesoro si oppone alla istituzione di 5 nuovi premi, in quanto ha già tenuto conto del risparmio dell'ammontare di 300 milioni.

SELVAGGI. Chiedo che vengano esibiti i conti.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per tale esibizione occorreranno 24 ore. Chiedo che venga respinto l'emendamento Selvaggi.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Apprezzo il proposito che ha spinto l'onorevole Selvaggi a proporre il suo emendamento. Se è vero che, col bianco e nero, abbiamo avuto delle alte espressioni della nostra capacità artistica, è altrettanto vero che dobbiamo compiere ogni sforzo per produrre dei film a colori, dato che dobbiamo reggere, all'estero, la concorrenza straniera. Mentre, quindi, non aderisco alla proposta di aumentare i premi da 5 a 10, aderisco alla proposta di suddivisione dei 5 premi in 3 premi destinati ai film a colori e 2 ai film in bianco e nero, in modo da costituire un incentivo alla produzione di film a colori.

ALICATA. Non avrei preso la parola se non avessi ascoltato le dichiarazioni dell'onorevole rappresentante del Governo. Sono de-

cisamente contrario alla suddivisione dei premi, perché, in tal modo, verremmo a creare una condizione di inferiorità per i film in bianco e nero.

La cinematografia italiana troverà la sua salvezza, non nei supercolossi, ma nella misura in cui farà dei buoni film, nell'ambito della sua tradizione; e questa sua tradizione è legata al film, a basso costo, in bianco e nero. Ricordiamo che i grandi film sono ancora in bianco e nero.

Dichiaro che voterò contro i due emendamenti proposti dall'onorevole Selvaggi, per rimanere al testo approvato dal Senato.

MANZINI. Occorre tener presente che il film a colori risponde ad una esigenza strumentale; esso deve essere prodotto per fronteggiare la concorrenza estera. Mi sono battuto contro i « colossi »; ma non si può, però, respingere in blocco il film a colori.

CERVONE. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che non vi è, nell'emendamento approvato dal Senato, preclusione per i film a colori, in quanto l'emendamento parla di 5 lungometraggi scelti tra l'una e l'altra categoria. Ritengo, quindi, che si possa votare a favore dell'emendamento stesso, e prego l'onorevole Selvaggi di non insistere nei suoi emendamenti.

SELVAGGI. Dichiaro di ritirare il primo emendamento, mentre insisto sul secondo emendamento, da me proposto in via subordinata, e che è stato accettato dall'onorevole rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Selvaggi tendente a ripartire i 5 premi da lire 25 milioni cadauno, in 3 premi per i film a colori e 2 premi per i film in bianco e nero.

Resta inteso che, nel caso l'emendamento Selvaggi fosse respinto, si provvederà a votare il testo della lettera a) approvato dal Senato.

(Non è approvato).

SELVAGGI. Rimane fermo che avevo chiesto al rappresentante del Ministero del tesoro, i dati sui conti che sono stati fatti.

PRESIDENTE. La richiesta avanzata dall'onorevole Selvaggi è troppo delicata, perché io non possa rilevarla nella sua completa portata, e vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario per il tesoro di esibire i conteggi richiesti. Nella ipotesi che l'onorevole rappresentante del Ministero del tesoro non potesse esibire detti conteggi, immediatamente esibirei io stesso un conteggio ottenuto alcuni giorni

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

or sono, del quale non posso, però, completamente garantire l'esattezza.

Il problema della copertura è stato tenuto presente dall'altro ramo del Parlamento. Al Senato si è stabilito un 2 per cento in favore dei cortometraggi, ciò che darebbe 760 milioni; venne portato dal 20 al 40 per cento il riscontro dei film per la gioventù: il che dà 80 milioni. Il ristorno per gli esercenti è stato portato dal 18 al 20 per cento, ciò che dà 200 milioni. Globalmente il Senato ha introdotto quindi, queste economie sul piano di spesa; soppresso il fondo di 300 milioni per i film a colori, ha ridotto dal 2 all'1,50 per cento il premio per le attualità. L'articolo 36 della legge, che fa riferimento al fondo globale, dichiara che, all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1955-56, a carico del capitolo n. 532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Poiché, al Senato, vi è stata una dichiarazione del Ministro del tesoro che attestava la copertura — questo mi è stato riferito non avendo io potuto esaminare il testo stenografico perché non ancora stampato — debbo dichiarare che il problema formale della copertura è risolto.

Ora, abbiamo un aumento dall'1,50 all'1,75 per cento; ma l'onorevole Sottosegretario per il tesoro, su mia precisa richiesta, ha dichiarato che vi è copertura. Anche se l'onorevole Sottosegretario per il tesoro non ha, quindi, esibito un conteggio esplicito di copertura della spesa, ritengo che si possa essere tranquilli.

SELVAGGI. Ringrazio l'onorevole Presidente per aver fornito questi dati; vorrei rimanesse a verbale che ho dei dubbi circa gli 80 milioni relativi ai ristorni dei diritti erariali per quanto riguarda i film adatti per la gioventù, perché l'onorevole Sottosegretario sa che questa cifra è molto superiore agli 80 milioni, e per quanto riguarda la questione del fondo globale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seguente lettera a) dell'articolo 17, nel testo approvato dal Senato.

« a) per lungometraggi: cinque premi da lire 25 milioni. Ciascun premio sarà così ripartito: lire 20 milioni al produttore, lire 5 milioni da dividersi, in parti uguali, fra l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica, il regista, l'operatore, lo scenografo e il tecnico cinematografico; ».

(È approvato).

Passiamo ora all'esame del seguente testo modificato del terzo e quarto comma dell'arti-

colo 17, riguardante la composizione delle Commissioni:

« Ciascuna Commissione è composta da:

a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, presidente;

b) un membro della Commissione per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche;

c) un critico d'arte;

d) due critici cinematografici;

e) un regista;

f) un autore di documentari.

I membri di cui alle lettere c), d), e) ed f) del precedente comma saranno designati tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalle rispettive organizzazioni di categoria.

Non possono partecipare all'assegnazione dei premi i cortometraggi realizzati con contributi finanziari dello Stato o di Enti di diritto pubblico.

La Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica un anno. Chi abbia fatto parte della Commissione non può farne parte per i due anni successivi ».

Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente testo sostitutivo dei commi sesto, settimo ed ottavo dell'articolo 17, approvato dal Senato, comportante modifiche puramente formali:

« I membri del comitato per il cortometraggio, di cui all'articolo 3 della presente legge; non possono far parte contemporaneamente della commissione di cui al presente articolo.

La funzione di segretario della commissione sopraindicata è assolta da un funzionario della carriera direttiva e di grado non inferiore a direttore di divisione, della Direzione generale dello spettacolo. Il segretario non esercita diritto di voto.

Il pagamento dei premi è subordinato all'accertamento da parte della Società italiana autori ed editori che il film stesso sia stato proiettato in almeno cento sale cinematografiche ».

(È approvato).

Pongo in votazione la soppressione degli ultimi due commi — nono e decimo — dell'articolo 17, correlativa alla abolizione del fondo annuo di lire 300 milioni testé appro-

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

vata, commi già approvati dalla nostra Commissione nel seguente testo:

« La ripartizione verrà effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 giugno di ciascun anno, in base al numero delle copie a colori di ogni film stampate in Italia, per la proiezione del film stesso, sia in Italia che all'estero.

Il numero delle copie a colori deve essere controllato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ».

(È approvata).

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 17:

« Dopo l'articolo 17 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 17-bis. — « Al termine di ogni esercizio finanziario i film nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria e proiettati per la prima volta in pubblico durante l'esercizio stesso, possono concorrere alla assegnazione dei seguenti premi di qualità:

a) per lungometraggi: cinque premi da lire 25 milioni. Ciascun premio sarà così ripartito: lire 20 milioni al produttore, lire 5 milioni da dividersi, in parti uguali, fra l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica, il regista, l'operatore, lo scenografo e il tecnico cinematografico;

b) per cortometraggi a colori: 80 premi da lire 6 milioni ciascuno e, per cortometraggi in bianco e nero, 40 premi da lire 3 milioni ciascuno, da attribuire al produttore.

I premi sono assegnati entro il 31 ottobre di ciascun anno da due Commissioni nominate annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, una per i lungometraggi, l'altra per i cortometraggi, ai film ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale, tenuto conto anche dei risultati artistici ed economici conseguiti all'estero.

Ciascuna Commissione è composta da:

a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, presidente;

b) un membro della Commissione per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche;

c) un critico d'arte;

d) due critici cinematografici;

e) un regista;

f) un autore di documentari.

I membri di cui alle lettere c), d), e) ed f) del precedente comma saranno designati tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalle rispettive organizzazioni di categoria.

Non possono partecipare all'assegnazione dei premi i cortometraggi realizzati con contributi finanziari dello Stato o di Enti di diritto pubblico.

La Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica un anno. Chi abbia fatto parte della Commissione non può farne parte per i due anni successivi.

Qualora non siano assegnati in tutto o in parte i premi stabiliti per i cortometraggi in bianco e nero, è in facoltà della Commissione per i cortometraggi di devolvere la somma residuale alla assegnazione di ulteriori premi di lire 6 milioni ai cortometraggi a colori.

I membri del Comitato per il cortometraggio, di cui all'articolo 3 della presente legge, non possono far parte contemporaneamente della Commissione di cui al presente articolo.

La funzione di segretario della Commissione sopraindicata è assolta da un funzionario della carriera direttiva e di grado non inferiore a direttore di divisione, della Direzione generale dello spettacolo. Il segretario non esercita diritto di voto.

Il pagamento dei premi è subordinato all'accertamento da parte della Società italiana autori ed editori che il film stesso sia stato proiettato in almeno cento sale cinematografiche ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18 nel testo approvato dalla nostra Commissione:

« L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Per un periodo di sei anni gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare, a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno, un minimo di 25 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di film di lunghezza superiore ai 2.000 metri, riconosciuti nazionali e ammessi alla programmazione obbligatoria.

Detto periodo deve comprendere, per i locali ad attività continuativa, tre domeniche.

Per i locali ad attività saltuaria, gli obblighi di programmazione del film nazionale, di cui ai comma precedenti, sono proporzionalmente ridotti.

I giorni di proiezione effettivamente destinati ai film nazionali lungometraggi nei trimestri settembre-novembre, dicembre-febbraio, e marzo-maggio di ciascuna stagione

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAF.) — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

cinematografica, in eccedenza sulla quota minima fissata dalla legge, possono essere detratti dal numero minimo dei giorni richiesti per i trimestri successivi della stessa stagione cinematografica.

Gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a proiettare in ciascuno spettacolo, per almeno 180 giorni all'anno, film nazionali cortometraggi, e per 180 giorni alterni all'anno film nazionali di attualità. Per i locali ad attività saltuaria detto periodo viene proporzionalmente ridotto. Tale norma non si applica nei giorni in cui la proiezione del film lungometraggio è preceduta o seguita da uno spettacolo di prosa o di varietà.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2, può essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare ai film nazionali lungometraggi, cortometraggi e di attualità, in relazione alla qualità o quantità della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica.

L'esercente di sala cinematografica in cui si proietti un film « vietato ai minori degli anni 16 » deve pubblicare l'avviso in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo.

In ogni caso l'avviso deve essere esposto nella biglietteria della sala ed all'ingresso di essa. Il divieto per i minori degli anni 16 dovrà, inoltre, risultare anche nella presentazione del film di imminente programmazione.

Nei locali ad ingresso continuativo, qualora il primo spettacolo giornaliero abbia inizio con la proiezione del film a lungometraggio, l'esercente può non ripetere la proiezione del film cortometraggio o quella del film di attualità dopo la proiezione del film lungometraggio dell'ultimo spettacolo.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e della rispettiva nazionalità.

Sono esenti dall'obbligo della programmazione obbligatoria del film nazionale, gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale.

Nei casi di inosservanza agli obblighi di cui al settimo, ottavo e decimo comma del presente articolo, è disposta la chiusura del-

l'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni.

La sanzione è applicata dalla Commissione di cui all'articolo 20 ».

Passiamo ora all'esame degli emendamenti apportati dal Senato all'articolo 18 con la soppressione dei commi settimo e ottavo.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Poiché al Senato è risultato che l'attuale legge di pubblica sicurezza sancisce gli stessi obblighi, si è ritenuto opportuno sopprimere i due commi in esame.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Quanto affermato dall'onorevole relatore corrisponde alla realtà; di conseguenza, il Senato ha approvato alla unanimità la soppressione dei due detti commi. Il Governo è favorevole alla soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dei commi settimo e ottavo dell'articolo 18, che erano stati approvati dalla nostra Commissione nel seguente testo:

« L'esercente di sala cinematografica in cui si proietti un film « vietato ai minori degli anni 16 » deve pubblicare l'avviso in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo.

In ogni caso l'avviso deve essere esposto nella biglietteria della sala ed all'ingresso di essa. Il divieto per i minori degli anni 16 dovrà, inoltre, risultare anche nella presentazione del film di imminente programmazione ».

(È approvato).

Pongo in votazione gli emendamenti approvati dal Senato, sostitutivi dei commi 11 e 12 dell'articolo 18 che hanno carattere puramente formale:

« Sono esenti dalla programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale.

Nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'ottavo comma del presente articolo è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni ».

(Sono approvati).

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 18:

« L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Per un periodo di sei anni gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare, a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno, un minimo di 25 giorni per ciascun

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di film di lunghezza superiore ai 2.000 metri, riconosciuti nazionali e ammessi alla programmazione obbligatoria.

Detto periodo deve comprendere, per i locali ad attività continuativa, tre domeniche.

Per i locali ad attività saltuaria, gli obblighi di programmazione del film nazionale, di cui ai comma precedenti, sono proporzionalmente ridotti.

I giorni di proiezione effettivamente destinati ai film nazionali lungometraggi nei trimestri settembre-novembre, dicembre-febbraio, e marzo-maggio di ciascuna stagione cinematografica, in eccedenza sulla quota minima fissata dalla legge, possono essere detratti dal numero minimo dei giorni richiesti per i trimestri successivi della stessa stagione cinematografica.

Gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a proiettare in ciascuno spettacolo, per almeno 180 giorni all'anno, film nazionali cortometraggi, e per 180 giorni alterni all'anno film nazionali di attualità. Per i locali ad attività saltuaria detto periodo viene proporzionalmente ridotto. Tale norma non si applica nei giorni in cui la proiezione del film lungometraggio è preceduta o seguita da uno spettacolo di prosa o di varietà.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2, può essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare ai film nazionali lungometraggi, cortometraggi e di attualità, in relazione alla qualità o quantità della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica.

Nei locali ad ingresso continuativo, qualora il primo spettacolo giornaliero abbia inizio con la proiezione del film a lungometraggio, l'esercente può non ripetere la proiezione del film cortometraggio o quella del film di attualità dopo la proiezione del film lungometraggio dell'ultimo spettacolo.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e della rispettiva nazionalità.

Sono esenti dalla programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale.

Nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'ottavo comma del presente articolo è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni.

La sanzione è applicata dalla Commissione di cui all'articolo 20 ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Avverto che gli articoli 19, 20 e 21 non hanno subito modificazioni.

Do lettura dell'articolo 22 nel testo approvato dalla nostra Commissione:

« Dopo l'articolo 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo.

Art. 25-bis. — « Fino a quando al rappresentante del Governo nella Regione sarda sia delegato, ai sensi dell'articolo 30 del decreto presidenziale 19 maggio 1949, n. 250, l'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 21, 22 e 24, il parere di cui all'articolo 25, è dato da una Commissione composta:

- a) dal rappresentante del Governo nella Regione sarda, presidente;
- b) da un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al VI, scelto dal rappresentante del Governo nella Regione;
- c) da un rappresentante della Regione;
- d) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;
- e) da un rappresentante dei produttori di film;
- f) da un rappresentante dei noleggiatori di film;
- g) da un rappresentante dei lavoratori del cinema;
- h) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettino esclusivamente film a formato ridotto;
- i) da tre tecnici designati rispettivamente, dal prefetto di Cagliari per i servizi pubbliche per la Sardegna e dall'organizzante antincendi, dal Provveditorato alle opere di categoria degli architetti.

I membri di cui alla lettera i) hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

In caso di assenza o di impedimento del rappresentante del Governo nella Regione, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera b).

I membri indicati nelle lettere d), e), f), g) e h) sono designati dalle rispettive organizzazioni regionali di categoria, se esistenti, ovvero di quelle nazionali.

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del rappresentante del Governo nella Regione e durano in carica un anno ».

Il Senato ha modificato la lettera *b*) secondo la seguente dizione:

« *b*) da un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a direttore di divisione, scelto dal rappresentante del Governo nella Regione ».

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione tale nuovo testo della lettera *b*).

(È approvato).

Do lettura del testo definitivo dell'articolo 22:

« Dopo l'articolo 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 25-bis. — « Fino a quando al rappresentante del Governo nella Regione sarda sia delegato, ai sensi dell'articolo 30 del decreto presidenziale 19 maggio 1949, n. 250, l'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 21, 22 e 24, il parere di cui all'articolo 25, è dato da una Commissione composta:

a) dal rappresentante del Governo nella Regione sarda, presidente;

b) da un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a direttore di divisione, scelto dal rappresentante del Governo nella Regione;

c) da un funzionario di gruppo, di grado non inferiore al VI, scelto dal rappresentante del Governo nella Regione;

d) da un rappresentante della Regione;

e) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

f) da un rappresentante dei produttori di film;

g) da un rappresentante dei noleggiatori di film;

h) da un rappresentante dei lavoratori del cinema;

i) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettino esclusivamente film a formato ridotto;

l) da tre tecnici designati rispettivamente, dal prefetto di Cagliari per i servizi anticendi, dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna e dall'organizzazione regionale di categoria degli architetti.

I membri di cui alla lettera *i*) hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

In caso di assenza o di impedimento del rappresentante del Governo nella Regione, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera *b*).

I membri indicati nelle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) sono designati dalle rispettive organizzazioni regionali di categoria, se esistenti, ovvero da quelle nazionali.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del rappresentante del Governo nella Regione e durano in carica un anno ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Avverto che l'articolo 23 non ha subito modificazioni.

Do lettura dell'articolo 24, nel testo approvato dalla nostra Commissione:

« All'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, il primo alinea del primo comma è sostituito dal seguente:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-1956 è istituito un fondo di un miliardo e 250 milioni di lire da devolvere annualmente, sentito il parere della Commissione consultiva per la cinematografia ».

La lettera *a*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *a*) per la concessione di contributi a favore di manifestazioni e iniziative, in Italia e all'estero, organizzate da enti pubblici, comitati ed associazioni di categoria e culturali, inerenti allo sviluppo cinematografico sul piano artistico, culturale e tecnico, nonché a favore di iniziative intese ad incrementare gli scambi cinematografici con l'estero ».

La lettera *c*) del primo comma è sostituita alla seguente:

« *c*) per lo sviluppo della produzione e della programmazione dei film, ivi compreso un contributo annuo di lire 300 milioni, per la durata di 12 anni, a partire dal corrente esercizio, in favore dell'Ente nazionale industrie cinematografiche ».

L'ultimo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Detto contributo sarà ripartito dal Ministero dell'interno fra le Aziende autonome di soggiorno e di cura, sentiti il Commissariato per il turismo e l'Associazione italiana aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, che tali aziende legalmente rappresenta ».

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

Do lettura del testo sostitutivo del terzo comma, approvato dal Senato:

« La lettera c) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« c) per lo sviluppo della produzione e della programmazione dei film, ivi compreso un contributo annuo di lire 250 milioni, per la durata di 12 anni, a partire dal corrente esercizio, in favore dell'Ente nazionale industrie cinematografiche ».

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Nell'originario vecchio disegno di legge era previsto un ammontare di 1 miliardo per questa voce e non più l'1 per cento, come nella legge del 1949. Tale ammontare venne aumentato a 1 miliardo 250 milioni e fu lasciata invariata la somma di lire 300 milioni annua a favore dell'Ente nazionale industrie cinematografiche. Ritengo che il Senato abbia tenuto conto della necessità di reperire i 250 milioni.

SIMONINI. Non capisco per quali motivi lo Stato debba essere il mecenate dell'E.N.I.C. Propongo, però, che venga respinta la modifica proposta dal Senato, in relazione alla funzione che detto ente può svolgere.

MANZINI. Altre volte ho parlato a favore dell'E.N.I.C., ente importante perché controlla un numero notevole di sale del circuito nazionale, e perché sarebbe uno strumento valido in mano allo Stato per un orientamento sano della produzione. L'E.N.I.C. è attualmente gravato da un fortissimo deficit, tanto che non è, quest'anno, in grado di compilare il bilancio, avendo consumato il patrimonio. Non aiutandolo, lo Stato verrebbe ad infierire su se stesso. Non si tratta di un gruppo di imprese private. Quindi, ad un certo momento, lo Stato dovrà colmarne il deficit, perché l'E.N.I.C. non può fallire. Con il contributo previsto, esso potrà essere parzialmente risanato. Mi dichiaro contrario all'emendamento proposto dal Senato.

ROMUALDI. Non riesco a comprendere per quale motivo il Senato abbia tentato di risparmiare 600 milioni in 12 anni e proprio a carico dello Stato, in quanto l'E.N.I.C. è proprietà dello Stato. Avrei più facilmente compreso che il Senato avesse escluso la possibilità di questo finanziamento, in quanto l'ente è in condizioni tali che, a sanarlo, non sono sufficienti nemmeno i 300 milioni da noi stanziati. Infatti, esso ha a suo carico 600 milioni, all'anno, di interessi passivi.

Il Governo deve fare qualcosa per questo ente, perché è esso che può determinare il progresso o il regresso, nella attuale situazione, della cinematografia italiana.

Dichiaro di essere favorevole al mantenimento della formula approvata dalla nostra Commissione.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Faccio presente che l'E.N.I.C. non si può salvare, se non intervengono provvedimenti che sanino il suo disavanzo che ammonta a 7 miliardi.

Non comprendo perché debbano essere tolti questi 50 milioni. Era stato proposto un aumento; si aveva l'1 per cento a disposizione della Presidenza del Consiglio. Si propose che tale percentuale venisse consolidata in un miliardo; l'onorevole Semeraro propose che la somma venisse portata ad 1 miliardo 250 milioni di lire. Ora, verrebbero tolti 50 milioni cifra che potrebbe permettere di provvedere a molte manifestazioni ed a molti interventi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Simonini, Manzini e Romualdi, di ripristinare il testo della lettera c) approvato dalla Camera. In caso di approvazione di tale proposta Simonini, si intende che resta abrogato il nuovo testo approvato dal Senato.

(È approvata).

Do, pertanto, lettura del nuovo testo dell'articolo 24:

« All'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, il primo alinea del primo comma è sostituito dal seguente:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-1956 è istituito un fondo di un miliardo e 250 milioni di lire da devolvere annualmente, sentito il parere della Commissione consultiva per la cinematografia ».

La lettera a) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« a) per la concessione di contributi a favore di manifestazioni e iniziative, in Italia e all'estero, organizzate da enti pubblici, comitati ed associazioni di categoria e culturali, inerenti allo sviluppo cinematografico sul piano artistico, culturale e tecnico, nonché a favore di iniziative intese ad incrementare gli scambi cinematografici con l'estero ».

La lettera c) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« c) per lo sviluppo della produzione e della programmazione dei film, ivi compreso un contributo annuo di lire 300 milioni, per la durata di 12 anni, a partire dal corrente esercizio, in favore dell'Ente nazionale industrie cinematografiche ».

L'ultimo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Detto contributo sarà ripartito dal Ministero dell'interno fra le Aziende autonome di

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

soggiorno e di cura, sentiti il Commissariato per il turismo e l'Associazione italiana aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, che tali aziende legalmente rappresenta ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Avverto che gli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 non hanno subito modificazioni.

Do lettura dell'articolo 32, nel testo approvato dalla nostra Commissione:

« L'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

« Le somme versate a norma dell'articolo 1 costituiranno:

1°) per lire 3.500.000 uno speciale fondo amministrato dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e sottoposto alla vigilanza, ai controlli ed alle modalità previsti nel regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504.

Detta somma sarà destinata:

a) per lire 2.000.000 ad operazioni di finanziamento per il consolidamento dell'industria di produzione di film nazionali, per la distribuzione e la esportazione di film nazionali;

b) per lire 1.500.000 ad operazioni di finanziamento per l'acquisto di macchine e per l'arredamento di sale cinematografiche nei comuni che ne risultino sprovvisti e per l'acquisto di macchine e l'arredamento di sale cinematografiche riservate prevalentemente alla proiezione di film « adatti per la gioventù »;

2°) per lire 2.000.000 uno speciale fondo di garanzia per i finanziamenti a favore della produzione e della distribuzione di film nazionali.

Le modalità di gestione del fondo di cui al n. 2°) saranno stabilite con provvedimento da emanarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministero delle finanze, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge ».

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 32 approvato dal Senato:

« L'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

« L'importo di ogni buono versato a norma dell'articolo 1 sarà così ripartito:

1°) lire 3.500.000 alla formazione di uno speciale fondo amministrato dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico

della Banca nazionale del lavoro. La gestione del fondo suddetto sarà tenuta separata e distinta da quella della Sezione autonoma per il credito cinematografico, ma sottoposta alla vigilanza, ai controlli ed alle modalità previste nel regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504.

Detta somma sarà così destinata:

a) lire 2.000.000 ad operazioni di finanziamento per la produzione, la distribuzione e la esportazione di film nazionali;

b) lire 1.500.000 ad operazioni di finanziamento per l'acquisto di macchine e per l'arredamento di sale cinematografiche nei comuni che ne risultino sprovvisti, per l'acquisto di macchine e l'arredamento di sale cinematografiche riservate prevalentemente alla proiezione di film « adatti per la gioventù » e per il rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attività saltuaria;

2°) lire 2.000.000 alla costituzione di un altro fondo per interventi destinati al consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale.

Le modalità di gestione del fondo stesso saranno stabilite con provvedimento da emanarsi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministero delle finanze, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge ».

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Propongo l'approvazione del nuovo testo trattandosi di emendamento formale.

ALICATA. Alla lettera b) sono state aggiunte, nell'emendamento approvato dal Senato, le parole « e per il rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attività saltuaria ».

Non vorrei rifare una lunga discussione già svolta a suo tempo, ma, riferendomi ad essa, chiedo che tale aggiunta venga soppressa e si ripristini il testo approvato dalla nostra Commissione.

CAIATI. Ritengo che l'emendamento aggiuntivo approvato dal Senato, conferisca completezza agli scopi che ci siamo proposti di raggiungere con questo intervento. Si tratta di operare in comuni talmente depressi da non consentire una attività continuativa delle sale cinematografiche. La nuova norma è, quindi, espressione di coerenza e di allineamento a quella che è stata la nostra intenzione di far intervenire lo Stato, proprio in quei comuni dove l'insufficienza delle entrate ne giustifica l'intervento.

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

ALICATA. Non si tratta affatto di comuni che manchino delle possibilità cui si riferisce l'onorevole Caiati. Si tratta, invece, di dare un contributo dello Stato alle sale parrocchiali le quali già godono di situazioni di particolare favore! Non si può proseguire in questo senso, anche perché ciò significa violare il Concordato dove questi rapporti finanziari tra lo Stato e la Chiesa sono ben precisati. Credo che non sia interesse di nessuna parte proseguire su questa via che, data la quantità delle violazioni, potrebbe porre il Concordato stesso nuovamente in discussione.

I rapporti fra lo Stato e la Chiesa sono regolati da articoli precisi del Concordato. Noi, attraverso una serie di leggi, continuiamo a violarlo per cui esso — ripeto — sarà un giorno rimesso in discussione dinanzi alla coscienza del Paese. Non è, quindi, interesse di nessuno e, in particolare, della Democrazia cristiana, insistere in queste continue violazioni.

MANZINI. Senza entrare nel merito della questione delle sale parrocchiali, mi pare di dover osservare che, nelle parole dell'onorevole Alicata, vi sia una sfasatura molto grave. Innanzitutto, quelli che sono i cosiddetti rapporti finanziari del Concordato riguardano la sanatoria dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa.

ALICATA. Vi sono gli articoli 30, 31 e 32 che stabiliscono certi determinati principi.

MANZINI. Tutto il patrimonio individuale della Chiesa è stato incamerato dallo Stato italiano alla sua costituzione unitaria, ed è un patrimonio incalcolabile in quanto è un patrimonio che i privati hanno dato alla Chiesa, nei secoli, per i loro sentimenti di fede. Il Concordato riguarda appunto questa materia. Non capisco perché la libertà individuale non consenta ad un cittadino di dare il suo danaro per opere pie o alla Chiesa cattolica. Il cittadino ha il diritto di vedere rispettata questa sua volontà. Lo Stato italiano ha compiuto una aperta violazione al diritto individuale. Ad un certo momento, lo Stato italiano ha pattuito un accordo con la Chiesa ed ha dato una certa cifra a sanatoria del passato. La questione è ora chiusa. La Repubblica italiana può, per ipotesi, promulgare delle leggi in cui sancisca delle sovvenzioni per costruzione di chiese; ma questo non ha nulla a che vedere con il Concordato.

Nel fatto specifico, occorre vedere se l'incoraggiamento previsto dalla legge a determinati esercizi è, o non è, conveniente; sia o non sia quello lo spirito della legge, ma sicuramente esso non è un sopruso.

ALICATA. Gli articoli 30, 31 e 32 del Concordato non riguardano affatto le vecchie questioni tra lo Stato e la Chiesa, ma stabiliscono per l'avvenire i precisi limiti alle attività finanziarie e patrimoniali degli enti ecclesiastici. Ora, attraverso una serie di leggi si sta creando una situazione privilegiata a favore degli enti ecclesiastici, leggi che sono in aperta violazione degli articoli da me citati del Concordato che danno allo Stato il diritto di intervenire nelle attività finanziarie degli enti ecclesiastici per controllarli. Queste situazioni di privilegio sono intollerabili. Non può essere ammesso che le sale parrocchiali, nel nostro Paese, siano finanziate nell'arredamento, dallo Stato. Mentre stabiliamo che lo Stato deve pagare per il rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attività saltuaria, usiamo un eufemismo. Richiamo, quindi, una certa parte della Commissione ad un maggiore senso di responsabilità.

PRESIDENTE. L'onorevole Alicata propone un emendamento soppressivo delle parole « e per il rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attività saltuaria » aggiunte dal Senato, alla lettera b) dell'articolo 32. Pongo, quindi, in votazione il nuovo testo dell'articolo 32 fino a tutta la lettera a):

« L'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

« L'importo di ogni buono versato a norma dell'articolo 1 sarà così ripartito:

1°) lire 3.500.000 alla formazione di uno speciale fondo amministrato dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro. La gestione del fondo suddetto sarà tenuta separata e distinta da quella della Sezione autonoma per il credito cinematografico, ma sottoposta alla vigilanza, ai controlli ed alle modalità previste nel regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504.

Detta somma sarà così destinata;

a) lire 2.000.000 ad operazioni di finanziamento per la produzione, la distribuzione e la esportazione di film nazionali;

(E approvato).

Passiamo alla votazione del nuovo testo della lettera b).

SELVAGGI. Per dichiarazione di voto, ritengo che l'emendamento aggiuntivo proposto dal Senato, del quale l'onorevole Alicata propone la soppressione, corrisponda in parte

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

ad un emendamento che fu da me presentato. Proposi, allora, la specificazione dell'attività saltuaria, facendo un riferimento preciso ai comuni minori, dove evidentemente non è possibile vengano proiettati film tutte le sere, ma dove le proiezioni avvengono, al massimo, due o tre volte alla settimana.

Se il problema viene posto in termini drastici, come è posto attualmente, mi asterrò dal votare. Voterei a favore, invece, nel caso in cui venisse specificato che l'attività saltuaria riguarda la proiezione di film tre volte alla settimana.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. L'emendamento proposto dall'onorevole Selvaggi potrebbe essere formulato come segue: « e per il rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attività almeno tre volte la settimana ».

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo si dichiara favorevole al testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera b) dell'articolo 32 fino alle parole « adatti per la gioventù ».

b) lire 1.500.000 ad operazioni di finanziamento per l'acquisto di macchine e per l'arredamento di sale cinematografiche nei comuni che ne risultino sprovvisti, per l'acquisto di macchine e l'arredamento di sale cinematografiche riservate prevalentemente alla proiezione di film « adatti per la gioventù »

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Alicata, soppressivo delle parole: « e per il rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attività saltuaria ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Selvaggi:

« *Sostituire alla parola: saltuaria, le parole: almeno tre volte alla settimana* ».

Donde la seconda parte della lettera b) risulterebbe la seguente:

« e per il rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attività almeno tre volte alla settimana ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'ultima parte dell'articolo 32 nel testo approvato dal Senato:

« e per il rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attività saltuaria;

2°) lire 2.000.000 alla costituzione di un altro fondo per interventi destinati al consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale.

Le modalità di gestione del fondo stesso saranno stabilite con provvedimento da emanarsi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministero delle finanze, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

(*È approvato*).

L'articolo 32 è stato, quindi, approvato nel testo del Senato, di cui ho dato dianzi lettura.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Avverto che gli articoli 33 e 34 non sono stati modificati.

Do lettura del testo dell'articolo 35 approvato dalla nostra Commissione:

« I buoni di lire 5.500.000 di cui all'articolo 29 della presente legge emessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno rimborsati, trascorsi sette anni dalla data del rilascio, ferme restando tutte le altre prescrizioni e modalità previste dalla legge 26 luglio 1949, n. 448 ».

Do lettura del nuovo testo approvato dal Senato:

« I buoni di lire 5.500.000 di cui all'articolo 29 della presente legge emessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno rimborsati, trascorsi sette anni dalla data del rilascio, ferme restando tutte le altre prescrizioni e modalità previste dalla legge 26 luglio 1949, n. 448, e dalla presente legge ».

Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Avverto che gli articoli 36, 37 e 38 non sono stati modificati.

Do lettura del testo dell'articolo 39 approvato dalla nostra Commissione:

« La prima assegnazione dei premi e la prima ripartizione del fondo, di cui dall'arti-

LEGISLATURA II - COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

colo 17 della presente legge, avranno luogo, per i film proiettati la prima volta in pubblico dal 1° gennaio al 30 giugno 1956, non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Per tale periodo saranno attribuiti, secondo le modalità prescritte dallo stesso articolo 17: 3 premi ai film lungometraggi in bianco e nero; 40 premi ai cortometraggi a colori e 20 premi ai cortometraggi in bianco e nero. Sarà, inoltre, distribuita, per i film lungometraggi a colori, la metà del fondo previsto nell'ottavo comma dello stesso articolo 17 ».

Do lettura del testo sostitutivo del secondo comma, approvato dal Senato:

« Per tale periodo saranno attribuiti, secondo le modalità prescritte dallo stesso articolo 17: 3 premi ai film lungometraggi; 40 premi ai cortometraggi a colori e 20 premi ai cortometraggi in bianco e nero ».

Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del testo definitivo dell'articolo 39:

« La prima assegnazione dei premi e la prima ripartizione del fondo, di cui dall'articolo 17 della presente legge, avranno luogo, per i film proiettati la prima volta in pubblico dal 1° gennaio al 30 giugno 1956, non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Per tale periodo saranno attribuiti, secondo le modalità prescritte dallo stesso articolo 17: 3 premi ai film lungometraggi; 40 premi ai cortometraggi a colori e 20 premi ai cortometraggi in bianco e nero ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Avverto che l'articolo 40 non è stato modificato.

Passiamo all'articolo 41. Do lettura del testo approvato dalla nostra Commissione:

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1956; le disposizioni in essa contenute si applicano anche ai film lungometraggi, cortometraggi e di attualità presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1956 e la data della entrata in vigore della legge medesima.

Per tali film la dichiarazione di nazionalità è rilasciata previo accertamento dei requisiti o delle condizioni prescritte dagli articoli 8 e 9 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, prescindendo dalle innovazioni introdotte con la presente legge.

Gli abbuoni di cui agli articoli 12, primo comma, 14, ultimo comma, e 15, terzo e settimo comma, verranno corrisposti anche per le proiezioni di film nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi della presente legge, effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1956 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i film lungometraggi iniziati e non ultimati prima del 31 dicembre 1955 o iniziati tra il 1° gennaio 1956 e la data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni preventive contemplate nella legge 29 dicembre 1949, n. 958, e nella presente legge, sono sostituite da un nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri che può essere concesso nel corso o al termine della lavorazione del film ».

L'articolo è stato completamente emendato dal Senato in relazione agli emendamenti introdotti negli articoli precedenti.

Pongo in votazione l'articolo 41 nel testo approvato dal Senato:

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1956; le disposizioni in essa contenute si applicano anche ai film lungometraggi, cortometraggi e di attualità presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° gennaio 1956.

Per i film la cui lavorazione risulti iniziata prima dell'entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione di nazionalità italiana è rilasciata in base agli articoli 8 e 9 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, per quelli che posseggano i requisiti e le condizioni prescritti dagli stessi, ed in base alle norme della presente legge per i film che posseggano i requisiti prescritti dalla medesima.

Per i film stessi, le autorizzazioni preventive contemplate dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e dalla presente legge sono sostituite da un nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri che può essere concesso nel corso o al termine della lavorazione del film.

Gli abbuoni di cui agli articoli 12, primo comma, 14, ultimo comma, e 15, terzo e settimo comma, verranno corrisposti anche per le proiezioni di film nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi della

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

presente legge, effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1956 alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Avverto che gli articoli 42 e 43 non sono stati modificati.

Dichiaro chiusa la discussione sulle modifiche introdotte dal Senato.

CERVONE. Mi permetto prospettare che esiste una contraddizione tra l'articolo 15 e l'articolo 18.

PRESIDENTE. La obiezione dell'onorevole Cervone non può essere accettata, in quanto doveva essere presentata, quando venne approvato il testo coordinato.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ALICATA. Desidero dichiarare che, per le ragioni già esposte, al termine dei precedenti lavori della nostra Commissione, il nostro gruppo si asterrà dalla votazione della legge, in quanto essa, nel testo che è stato definito, non può avere la nostra approvazione. Non possiamo, d'altra parte, esprimere parere contrario a provvidenze che vanno incontro alle esigenze ed alle necessità della cinematografia nazionale; quindi, ci asterremo.

SIMONINI. Nel votare la legge devo lamentare che il Governo abbia trovato il modo di eludere la legge stessa per quanto riguarda le licenze di apertura di nuove sale con il noto decreto del Presidente del Consiglio, recentemente emanato.

ROMUALDI. Voglio associarmi a quanto detto dall'onorevole Simonini semplicemente perché questo dimostra che il Governo ha ceduto a pressioni molto interessate. Oggi siamo alla mercé di coloro che posseggono le sale di proiezione!

CAIATI. A seguito di quanto dichiarai alla fine della precedente discussione, debbo osservare che il Senato è riuscito a trovare una soluzione, dal punto di vista economico, più soddisfacente nei riguardi delle aspettative di tutti coloro che si erano battuti, in questa sede, per raggiungere determinati scopi.

È vero che la economicità delle provvidenze che abbiamo approvato può lasciare qualche perplessità, ma nel complesso, tutte le modifiche apportate dal Senato e quelle che abbiamo deliberate nella presente seduta, mi pare siano le più vicine alle aspettative delle categorie interessate, comprendendo nelle stesse, non solo il settore del lavoro, ma anche quello dell'industria.

Per questi motivi, voteremo a favore della presente proposta di legge.

SCHIAVETTI. Mi associo alle parole dell'onorevole Alicata e dichiaro che il mio gruppo si asterrà dalla votazione.

SELVAGGI. Nel votare la legge, mi permetto esprimere la mia meraviglia per il fatto che il Governo, prima ancora dell'approvazione della legge stessa, abbia emanato il decreto relativo alla concessione delle licenze per sale cinematografiche, e mi associo alle parole dell'onorevole Simonini nel lamentare le pressioni che sono state esercitate e il mercimonio che si fa delle sale cinematografiche. Proprio in questi giorni, si assiste alla vendita di sale, ad opera di gruppi ben determinati, per 18 milioni.

Per quanto riguarda l'articolo 30, poiché potrebbe sorgere qualche dubbio sulla sua interpretazione, nella formulazione data dalla Commissione ed accolta dal Senato, desidero pregare di tener presente, nell'interpretazione, gli atti parlamentari che hanno portato alla formulazione del detto articolo, dato che, altrimenti, si profilerebbe la minaccia della chiusura degli stabilimenti per la stampa, per effetto di una interpretazione erronea del criterio della reciprocità, che non fosse nel preciso senso di un determinato numero contro un altro determinato numero, ma, invece, di un qualsiasi numero di film esteri contro i pochi o molti film che noi possiamo esportare. Sostanzialmente, la Commissione, nell'approvare tale disposizione, ha inteso ammettere il principio della reciprocità, anzitutto, quando tale clausola sia effettivamente funzionante, e quindi soltanto con quei paesi — i quali adeguino la loro legislazione interna — che facciano, concretamente e praticamente, funzionare la reciprocità nel settore in esame; ed inoltre, ha inteso che la reciprocità si debba intendere ed attuare nel senso che potranno entrare da noi, solo tante copie quante ne accolga il Paese straniero con il quale vige la clausola. Vale a dire la reciprocità dovrà intendersi nel senso che il numero delle copie importate corrisponda effettivamente al numero delle copie esportate. Questa è, quindi, la interpretazione che occorrerà dare al disposto dell'articolo 30.

Dichiaro che voterò a favore della legge.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Desidero dichiarare che il Governo non ha subito pressioni di sorta nell'emanare il citato decreto.

Il Governo ha creduto di adottare il principio della domanda e della offerta; l'aumento

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (PER LA CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

della popolazione, non costituendo aumento del consumo cinematografico. Tale principio potrà essere giudicato giusto o no, ma il Governo non ha subito pressioni e non ne subirà. Se verranno suggeriti altri elementi, il Governo li prenderà in esame e provvederà in merito.

Desidero ringraziare, infine, il Presidente della Commissione, l'onorevole relatore, e gli onorevoli commissari per quanto hanno fatto per aiutare il Governo nella risoluzione di un problema veramente difficile e importante.

◻PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole rappresentante del Governo e, a mia volta, desidero ringraziare i colleghi della Commissione e, in modo particolare, il vice Presidente, onorevole Simonini, che tante volte egregiamente mi ha sostituito.

Avverto che il nuovo testo del disegno e delle proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

◻PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegno e proposte di legge:

« Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia » (1946, 341, 369, 1538 e 1783-B):

| | |
|---------------------------|----|
| Presenti | 23 |
| Votanti | 13 |
| Astenuti | 10 |
| Maggioranza | 7 |
| Voti favorevoli | 12 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Berloffo, Bucciarelli Ducci, Caiati, Cap-pugi, Cervone, Dal Canton Maria Pia, Manzini, Martinelli, Romanato, Savio Emanuela, Selvaggi, Semeraro Gabriele e Simonini.

Si sono astenuti:

Alicata, Audisio, Bernieri, Corbi, Ingrao, Marchionni Zanchi Renata, Natta, Romualdi, Schiavetti e Viviani Luciana.

La seduta termina alle 21,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI